

STATUTO della società

= ALTO CALORE SERVIZI S.p.a. =

Titolo I

(Costituzione, sede, durata, oggetto)

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. Ai sensi degli artt. 2325 e ss. c.c., è costituita una società per azioni denominata

= Alto Calore Servizi S.p.a. =

a totale capitale pubblico locale, interamente versato.

2. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.

3. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni degli organi societari, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 2 (Sede)

1. La Società ha sede legale nel Comune di Avellino e sede secondaria nel Comune di Benevento.

2. L'Organo amministrativo può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti locali soci.

3. In rapporto alle esigenze territoriali, l'Organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

4. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 3 (Durata)

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere

prorogata, così come anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. E' consentito agli Enti locali soci di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione normativa.

Articolo 4 (Oggetto)

1. La Società ha per oggetto l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, nonché di tutte le attività connesse e collegate a detta gestione, ivi compresa la gestione e manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse allo svolgimento del servizio.

2. La società, inoltre, ha per oggetto l'amministrazione e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dagli Enti Locali e/o dalla Regione Campania e/o da altri Enti Pubblici e/o ad essa confluiti attraverso operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie.

3. La Società può inoltre:

3.a) realizzare attività di progettazione per la costruzione di nuove reti e di tutti gli impianti ed opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale;

3.b) provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

3.c) svolgere servizi per la produzione di energia derivante da fonti idriche, e loro

impiego e commercializzazione, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge;

3.d) svolgere attività di imbottigliamento, distribuzione e vendita di acqua oligominerale, di cui la Società ha la disponibilità della fonte, nei modi previsti dalla legge;

3.e) svolgere attività di ricerca, innovazione e formazione.

2. La Società è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale prevalentemente per conto degli Enti locali soci.

3. Le attività e i servizi che la Società è autorizzata, salvi i divieti di legge, ad esercitare marginalmente, in relazione a quanto previsto al precedente comma 3, possono da questa essere svolti per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati.

4. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, ritenute utili e necessarie.

5. La Società assicura agli utenti e ai cittadini la disponibilità delle informazioni inerenti i servizi gestiti.

6. Essendo definibile società *in house* ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. o), e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Titolo II

(Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati)

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è stabilito in euro ventisettemilioniduecentosettantottomilatrentasette (€ 27.278.037,00) ed è diviso in numero 27.395.219 azioni ordinarie prive del valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti locali.
3. Gli Enti locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.
5. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.
6. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.

Art. 6 (Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale, che può avvenire anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, escludendo in tal caso la spettanza del diritto di opzione, gli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.
3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 2441 c.c., è fissato in 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.
4. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità agli artt. 2357 e ss. del codice civile.

Art.7 (Trasferimento di azioni: diritto di prelazione)

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili ed i diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. sono trasferibili --nel rispetto dei principi della pubblicità, trasparenza, non discriminazione e convenienza economica-- solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale, di cui al precedente art. 4.
2. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
2. L'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve, previamente, inviare, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, una nota indirizzata all'Organo amministrativo, specificando l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita, l'entità del trasferimento, il prezzo pattuito ed i termini temporali stabiliti per l'atto traslativo.
3. L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti gli Enti locali soci, che risultano iscritti nel libro soci alla stessa data, offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
4. Gli Enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione,

manifestare all'Organo amministrativo la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita.

5. L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute, della ripartizione delle azioni da trasferire e della data fissata per il trasferimento, ovvero del mancato esercizio della prelazione.

6. Qualora il prezzo indicato dall'offerente sia considerato eccessivo da uno degli Enti locali soci che ha, comunque, manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato di comune accordo tra le parti, oppure dall'Assemblea.

7. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali Soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

8. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione posti in essere in violazione del precedente comma 1, nonché in violazione del diritto di prelazione, sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci. La Società può procedere al riscatto dei relativi titoli e diritti.

9. Qualora nessun Ente locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

Art. 8 (Trasferimento di azioni - Clausole di gradimento)

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione ad altri Enti locali non soci, dopo il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso dell'Organo amministrativo.
2. L'organo amministrativo è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.
3. L'organo amministrativo dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti locali soci e non può essere annotata sul libro soci.
5. In caso di mancato gradimento gli altri Enti locali soci sono tenuti ad acquistare le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 *ter* c.c.

Art. 9 (Obbligazioni)

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e l'emissione è assunta dall'Assemblea straordinaria.
2. Le obbligazioni convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla Società l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 4.
3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto

relative al trasferimento delle azioni.

Art. 10 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo, previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Titolo III

(Organi)

Art. 11 (Organi della Società)

1. Sono organi della Società:

1.a) l'Assemblea;

1.b) l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;

1.c) il Collegio sindacale.

La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

Art. 12 (Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei medesimi e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Enti locali azionisti iscritti al libro dei Soci, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, munito di espressa delega scritta.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da altri Enti locali soci mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
4. All'Assemblea può, altresì, partecipare, qualora la Società, a norma di quanto previsto dal precedente art. 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti, senza diritto di voto.
5. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c.

Art. 13 (Assemblea - Convocazione)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle

disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione o determinazione dell'Organo amministrativo entro il termine ordinario di quattro mesi.

3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta l'Organo amministrativo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'Organo amministrativo, o in sua vece, il Collegio sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

4. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

6. L'Organo amministrativo trasmette l'avviso di convocazione, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, al domicilio dei componenti il Collegio sindacale.

7. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima,

secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

8. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

9. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 14 (Assemblea ordinaria - Competenze)

1. L'Assemblea ordinaria esercita i seguenti compiti:

1.a) nomina e revoca i componenti dell'Organo amministrativo, ivi compreso il Presidente, in caso di organo collegiale;

1.b) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente;

1.c) fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante all'Organo amministrativo, all'Amministratore delegato, nonché ai componenti del Collegio

sindacale, tenuto conto, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dal successivo art.

24, comma 4;

l.d) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale e i liquidatori, ivi incluse la rinunzia e la transazione su dette azioni;

l.e) approva il bilancio, i programmi annuali e pluriennali della Società e delibera sulla destinazione degli utili;

l.f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

l.g) delibera ex 2446, comma 1, c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

l.h) delibera sulle autorizzazioni all'Organo amministrativo, di cui al successivo art. 21;

l.i) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Art. 15 (Assemblea straordinaria: competenze)

1.L'Assemblea straordinaria delibera:

l.a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;

l.b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;

l.c) sull'emissione di obbligazioni;

l.d) sulla proroga o lo scioglimento della società;

l.e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 16 (Assemblee speciali)

1. L'Assemblea speciale degli obbligazionisti nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio presidente, che può assumere anche la funzione di

rappresentante comune nei confronti della Società; approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli obbligazionisti; delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce.

2. La procedura dell'Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'Assemblea degli azionisti.

3. La forma e le maggioranze dell'Assemblea degli obbligazionisti sono quelle dell'Assemblea straordinaria.

Art. 17 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o --ove nominato-- dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e, in mancanza di quest'ultima o in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'Assemblea nomina a maggioranza semplice del capitale presente un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio debba essere assunto per legge da un notaio. Se necessario, l'Assemblea, prima che inizi la discussione, nomina, altresì, uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda o ulteriore convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta

all'inizio dell'Assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta. La maggioranza atta a deliberare è calcolata sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

6. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 (Organo amministrativo)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero --ove ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'assemblea all'atto della nomina e sia consentito dalla vigente normativa in materia-- da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci e composto da tre (3) membri. In questo caso, la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché alla struttura istituita presso Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. 175/2016, il tutto comunque ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Nella scelta degli amministratori, viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-

presidente, con esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

2. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come interpretato dall'art. 3, comma 32 *bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, né, in ogni caso, coloro che siano dipendenti della società, degli Enti locali soci, o delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, o di società da essi direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

3. I membri dell'Organo di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Collegio sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

4. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale e purché ne permanga la maggioranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per

l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Art. 19 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché nel territorio di uno dei Comuni soci, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, nonché dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il Presidente è tenuto a verificare che tutti gli Amministratori e i sindaci effettivi abbiano ricevuto l'avviso.
3. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri ed tutti i sindaci effettivi in carica.
4. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.
6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
7. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

8. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

Art. 20 (Poteri dell'Organo amministrativo)

1. Spetta all'Organo amministrativo il compito di gestire la società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'Organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

2.a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;

2.b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Art. 21 (Autorizzazioni dell'Assemblea)

1. I seguenti atti dell'Organo amministrativo sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

1.a) relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio, sulla base di quanto previsto nei programmi pluriennali e annuali della Società, di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. e);

1.b) tariffe per la fruizione di beni e servizi elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dai Consigli degli Enti locali soci, salvo che tale determinazione non sia rimessa dalla legge ad altro Ente o Autorità;

1.c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;

1. d) alienazioni ed acquisti di aziende o di rami d'azienda;

1.e) alienazioni di beni immobili di valore superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero acquisti dei medesimi beni che comportino un impegno finanziario per la società di valore superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, il tutto salva l'approvazione da parte dell'assemblea di un Piano di dismissioni immobiliari predisposto dall'organo amministrativo, che dovrà prevedere tempi e modalità di esecuzione;

1.f) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art. 8;

1.g) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art. 10;

1.h) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* del codice civile.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'Organo amministrativo.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto predisposto dall'Organo amministrativo e sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. L'organo amministrativo informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che l'Organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti,

nei confronti dell'Organo amministrativo medesimo, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

7. L'Organo amministrativo, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea adotta, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

Art. 22 (Rappresentanza legale della Società)

1. L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha, salvo quanto stabilito dal successivo art. 23, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non sia nominato il Vice-presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio; attua, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore delegato o al Direttore generale, se nominati, le deliberazioni del Consiglio, ove costituito.

Art. 23 (Amministratore delegato, Direttore generale e procuratori).

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

2. L'Organo amministrativo può nominare, altresì, uno o più Direttori generali cui affidare poteri direttivi e di controllo su tutti gli uffici ed i servizi della Società, nonché i poteri necessari per eseguire, ovvero per supportare, l'esecuzione delle decisioni dell'Organo amministrativo o dell'Amministratore delegato.

Al Direttore o ai Direttori generali e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.

3. L'Organo amministrativo, inoltre, può nominare procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti e categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

4. All'amministratore unico o all'Amministratore delegato, ove nominato, sono conferiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di legale rappresentanza utili al conseguimento dell'oggetto sociale, salvi quelli inderogabilmente di spettanza del Consiglio o dell'Assemblea ovvero quelli che il Consiglio medesimo riserva a se stesso.

5. All'Amministratore delegato, al Direttore o ai Direttori generali e ai procuratori e mandatarî speciali, ove nominati, è fatto obbligo di tenere costantemente informato l'Organo amministrativo sull'attività svolta.

Art. 24 (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due membri supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea.

La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in specie per quanto concerne le attribuzioni di genere, almeno nella misura di un terzo.

In ogni caso, la nomina (e/o la sostituzione) avverrà con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, sia con riferimento ai sindaci effettivi sia con riferimento ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, ma non può esercitare la revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti della società è affidata ad un Revisore Contabile ovvero ad una società di Revisione Legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e ss. c.c.

4. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, del Revisore Legale e della società di Revisione Legale è stabilito dall'Assemblea nei limiti inderogabili previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia.

5. I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio sindacale sono rieleggibili.

6. L'attività di controllo è documentata dal Collegio sindacale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

(Aspetti contabili e finanziari, diritto di recesso, disposizioni finali)

Art. 25 (Bilanci ed utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, nonché della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2017 n. 175.
3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo amministrativo.
5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 26 (Scioglimento e liquidazione)

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art. 27 (Disposizione generale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le norme inderogabili in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti, la cui efficacia --in caso di contrasto insanabile-- prevale *ipso jure* sui presenti patti sociali, che ne rimangono automaticamente adeguati.

Art. 28 (Foro competente)

1. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Avellino.

Art. 29 (Norma transitoria)

1. La società fino al 31 dicembre 2050, termine previsto dall'art. 3, comma 1, del presente Statuto, è riconosciuta quale Gestore salvaguardato dei Comuni soci, in conformità alla deliberazione dell'assemblea dell'ATO - 1 Calore Irpino n. 15 del 31 ottobre 2005.

2. In linea con la normativa di settore e con la legge Regione Campania 2 dicembre 2015 n. 15, la società opererà in piena legalità, fino all'individuazione di diverso gestore da parte dell'Ente Idrico Campano, quale gestore del servizio idrico integrato sino al 31 dicembre 2050.



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

PRSP n.281 /2016

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione **Ciro Valentino**

Presidente

I Ref. **Rossella Bocci**

I Ref. **Innocenza Zaffina**

Relatore

I Ref. **Francesco Sucameli**

nella camera di consiglio del 13 giugno 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n.14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTE le relazioni-questionario dell'Organo di revisione del comune di San Valentino Torio (SA) acquisite ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.

266, in riferimento al conto consuntivo dell'esercizio 2012, dell'esercizio 2013 e dell'esercizio 2014;

VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 3796 del 1° luglio 2014 indirizzata al rappresentante legale pro-tempore del Comune e all'Organo di revisione, nonché per conoscenza al Segretario Comunale;

VISTA la nota del 26 settembre 2014 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 4641 in data 29 settembre 2014, a firma del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 37/2016, ritualmente trasmessa all'ente, con la quale, accolta la proposta di deferimento e la richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, ed agli artt. 148, 148 *bis* del TUEL, nonché all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, formulata dal magistrato istruttore, veniva assegnato all'ente locale un congruo termine per l'invio di eventuali deduzioni e/o memorie illustrative;

VISTA l'istanza motivata del Comune di San Valentino Torio inviata in data 27 maggio 2016 con la quale si chiedeva di concedere un ulteriore termine per la predisposizione delle memorie;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 40/2016 con la quale, ritenuto di dare parziale accoglimento alla richiesta di cui sopra, si concedeva un breve rinvio per le deduzioni;

VISTE le memorie trasmesse dal Sindaco e dal Responsabile del servizio economico-finanziario (nota prot. n. 5783 del 10 giugno 2016 acquisita al prot. della Sezione al n. 3345 in pari data);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 42/2016, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 13 giugno 2016 per l'esame degli esiti del controllo sul rendiconto 2012 e rendiconto 2013, nonché su taluni dati del rendiconto 2014 del Comune di San Valentino Torio (SA);

UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina, nella predetta camera di consiglio del 13 giugno 2016;

FATTO E DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre 2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare

ulteriormente questo ruolo.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 *bis*, intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa"*

per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Il quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari".*

Inoltre, *"le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica*

conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie (sentenza n. 39 del 2014)". (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).

Alla luce di quanto sopra, la Sezione regionale di controllo per la Campania adotta la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di San Valentino Torio (SA) è tenuto a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Va, in proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene alla antigiridicità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali, per quanto di eventuale competenza.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 *bis*, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

L'Organo di revisione del Comune di San Valentino Torio (SA, abitanti n. 10.704 al 31/12/2014) ha inviato a questa Sezione - come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 - la relazione sul rendiconto 2012.

In sede di esame del succitato questionario sono emersi elementi critici, in considerazione dei quali è stata trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria, al Sindaco e, per conoscenza, al Segretario generale, la nota richiamata in premessa, con la quale sono stati chiesti chiarimenti, corredati dall'opportuna documentazione, in ordine a vari aspetti della gestione, come emergenti dalle indicazioni contenute nei suindicati questionari.

A riscontro della citata richiesta istruttoria, è quindi pervenuta la nota richiamata in premessa, con la quale il Revisore unico evidenziava, tra l'altro, talune imprecisioni e disallineamenti nell'inserimento dei dati a mezzo del sistema Siquel.

Tuttavia, permanevano perplessità su alcuni aspetti gestionali, confermati anche dai dati emergenti dall'esame dei dati emergenti dal rendiconto 2013 e rendiconto 2014, per cui il magistrato incaricato si determinava a chiedere - a mezzo di specifica proposta di deferimento - l'esame collegiale della Sezione, al fine di verificare, nella pienezza del contraddittorio, le criticità gestionali rilevate, in vista dell'adozione di specifica pronuncia, ai sensi degli articoli 148, 148 *bis* del TUEL, art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, posto che esse apparivano concretare, nel loro complesso, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, suscettibili di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

In seguito all'emissione, da parte del Presidente della Sezione regionale di controllo, dell'ordinanza in epigrafe - trasmessa all'ente, unitamente alla predetta proposta di deferimento - venivano inviate a questa Sezione le deduzioni indicate in premessa. Tanto premesso, si passa all'esame delle criticità rilevate e rimaste confermate anche alla luce delle deduzioni dell'ente.

1.TARDIVA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

In relazione alla **tardiva approvazione del rendiconto 2012** (avvenuta con delibera consiliare n°18 del 16/05/2013), vi è da rilevare che la mancata approvazione, da parte dell'ente locale, del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 151, comma 7 e dall'art. 227 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - nel testo modificato dalla lett. c) del comma 6 dell'art. 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 - costituisce violazione di una disposizione di legge relativa al compimento di un atto urgente ed improrogabile, e che, nella fattispecie, detta violazione appare suscettibile di integrare una irregolarità contabile, pure se si considera che, dall'esame dei questionari relativi agli esercizi 2013 e 2014, risulterebbero approvati tardivamente anche il rendiconto 2013 (delibera consiliare n°17 del 30/06/2014) ed il rendiconto 2014 (delibera consiliare n°07 del 29/06/2015). In merito a tale irregolarità, si prende comunque atto della giustificazione dell'ente, ribadita in sede di deduzioni, circa il ritardo ascrivibile alle operazioni propedeutiche all'approvazione (in particolare, alle operazioni di riaccertamento dei residui). Si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che l'approvazione da parte del Consiglio costituisce soltanto il momento conclusivo di un'unica procedura, che si articola in una serie di atti connessi e consequenziali, i quali concorrono, tutti e complessivamente, alla tempestiva adozione del rendiconto, con la conseguente irrilevanza, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 227, comma 2, del TUEL, di ritardi o disfunzioni imputabili a singole fasi procedurali.

2.EQUILIBRI DI BILANCIO

Per quel che riguarda gli **equilibri di bilancio**, l'ente ha confermato in sede istruttoria che il conseguimento dell'equilibrio è stato raggiunto anche con l'apporto di entrate che per loro natura sono da considerarsi di natura non stabile (contributi per permessi da costruire), in quanto il loro ammontare dipende da fattori sui quali l'attività di previsione dell'ente non può che essere limitata e condizionata anche da variabili socio-economiche (quali, ad esempio, il trend dell'attività edilizia). Pur essendo tale possibilità consentita dalla normativa vigente, non può che rilevarsi che, soprattutto in sede di programmazione, l'ente locale dovrebbe prevedere equilibri stabili e duraturi, in modo che, per le spese obbligatorie e ricorrenti, siano previsti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, adeguati e idonei stanziamenti di natura stabile e costante. È evidente, infatti che, sebbene consentito, l'utilizzo di siffatte entrate per la copertura di spese ordinarie non può che costituire un rischio, anche per il futuro, degli equilibri economico-finanziari. Si prende nondimeno atto dei chiarimenti forniti in sede di risposta alla nota istruttoria, laddove si precisa che *"il totale delle entrate eccezionali è pari ad Euro 534.042,69 e la differenza positiva, coperte le spese a carattere eccezionale, è stata destinata a copertura del disavanzo di parte corrente per Euro 9.909,84"*.

Va, peraltro, evidenziato che, anche negli esercizi successivi, l'ente ha fatto ricorso ad entrate a carattere straordinario. In particolare, vi è stato un "miglioramento" del saldo di competenza nel 2013, dovuto principalmente - come è stato dichiarato dallo stesso ente - al ricorso all'anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013.

Dai dati desumibili dai questionari relativi ai rendiconti 2013 e 2014, il saldo di competenza del 2013 risulta essere pari ad € 1.135.157,74 (con un saldo di parte corrente pari ad € 754.876,14 - di cui € 279.456,46 sono imputabili a contributi per permessi da costruire - ed un saldo di parte capitale pari ad € 380.281,61), mentre il saldo di competenza del 2014 risulta essere pari ad € 150.788,80 (con un saldo di parte corrente pari ad € 73.067,48 - di cui € 46.425,44 sono imputabili a contributi per permessi da costruire ed € 30.217,00 sono imputabili a proventi per sanzioni per violazioni al codice della strada - ed un saldo di parte capitale pari ad € 77.721,32). Peraltro, sia per il 2013 che per il 2014 si riscontra un elevato importo degli oneri straordinari della gestione corrente (€ 196.577,53 nel 2013 ed € 373.199,74 nel 2014), non meglio specificati, unitamente ad un tasso di riscossione molto basso delle entrate a carattere eccezionale (quali, ad esempio, il recupero evasione tributaria e le sanzioni per violazioni del codice della strada). In riferimento a queste ultime (entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada), l'ente dichiara la presenza di ruoli depositati per la riscossione coattiva presso il concessionario Equitalia Spa, che, secondo quanto evidenziato dall'ente, risulta non riscuotere con adeguata celerità le suddette entrate (già accertate).

Più in generale, la difficoltà nel conseguimento degli equilibri sarebbe dovuto - secondo quanto viene dichiarato dall'ente nella citata nota di risposta - soprattutto alla "rigidità della spesa": ciò si evince dall'analisi delle componenti della spesa del titolo I, che l'ente riporta

come causa primaria del continuo ricorso alle entrate di carattere straordinario: vale a dire, l'accensione di mutui nel 2000/2004, la stabilizzazione dei LSU nel 2001, i costi del contenzioso, i costi dell'emergenza rifiuti.

Tuttavia, talune di tali concause sono riconducibili a spese, in parte risalenti nel tempo, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno provvedere nei precedenti esercizi misure di riequilibrio (da porre in essere anche con riferimento ad altre componenti della spesa) e/o altre misure previste dall'ordinamento (quale, ad esempio, la rinegoziazione dei mutui).

In sede di programmazione, inoltre, si sarebbe dovuto tenere in adeguato conto dei riflessi che talune scelte di spesa avrebbero potuto avere sugli equilibri: ci si riferisce, in particolare, ai mutui ed alla stabilizzazione dei LSU, ossia ad una tipologia di spese che, per loro natura, avrebbero dovute essere programmate dall'ente che avrebbe dovuto prevederne la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine.

Nelle proprie deduzioni, l'ente ha evidenziato che: *"Confermando tutto quanto esposto nelle memorie presentate il 26 settembre 2014, in riferimento alla richiesta di chiarimenti n. 3796 del 01/07/2014, (prot. comunale n. 6375 del 02/07/2014), lo scrivente ritiene condivisibile quanto esposto dalla Corte allorquando precisa che: "l'Ente con la sua programmazione dovrebbe prevedere equilibri stabili e duraturi, in modo tale che per le spese obbligatorie e ricorrenti, siano previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione adeguati ed idonei stanziamenti di natura stabile e costante ...". Infatti, questo Ente dall'anno 2012 ha adottato notevoli misure correttive che vanno proprio nella direzione tracciata dalla Ill.ma Corte. Seguiranno i dettagli descrittivi e tabelle riepilogative che dimostrano lo sforzo correttivo che l'Ente sta compiendo proprio in materia di stabilità degli equilibri finanziari.*

L'equilibrio di parte corrente negli anni successivi al 2012 è stato raggiunto con le entrate dei primi tre Titoli, che sono risultate capienti al fine di coprire il totale della spesa corrente Titolo I + rimborso rata mutui.

	2013	2014	2015
Titolo I	4.569.397,17	5.240.343,65	4.621.723,71
Titolo II	654.914,45	330.907,05	1.639.764,86
Titolo III	1.529.278,37	1.044.103,77	565.24,15
TOTALE	6.753.589,99	6.615.354,47	6.826.612,72
Titolo I	5.877.591,50	6.140.912,03	5.813.749,52
Rata mutui	400.578,81	417.583,40	436.335,51
Diff. Parte	475.419,68	56.859,04	576.527,69

In ogni caso, occorre precisare che gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni derivanti dai condoni edilizi hanno sempre avuto una congruità, sia in termini di accertamento che di cassa, vista la notevole presenza di abusi edilizi avvenuti in passato e condonati nonché la mole di pratiche ancora giacenti e non completate per mancanza dei relativi versamenti. A tal fine si evidenzia che a seguito della Legge Regionale n. 16/2014 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015, la Campania ha potuto riaprire i termini del primo e del secondo condono edilizio, i cui versamenti dovevano essere effettuati entro e non oltre il 31/12/2015. Questo provvedimento ha consentito nel corso del 2015 di incassare notevoli somme derivanti dalle leggi di condono edilizio di cui sopra, migliorando il dato di cassa. Purtroppo, vi è stata l'ennesima proroga al 31/12/2016 e pertanto il flusso di cassa in entrata si è di nuovo fermato, ma comunque nel corso del 2016 dovrà essere definito.

L'utilizzo degli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente, nelle varie e diverse utilizzazioni, è consentito da una disposizione normativa rivolta alla Pubblica Amministrazione, che legittimamente la applica. E' noto a questa ill.ma Corte che prima con le Leggi Finanziarie ed ora con le leggi di Stabilità, il Governo continua a prorogare tale provvedimento, legittimando pertanto, l'utilizzo dello strumento de quo all'Ente".

In relazione al conseguimento degli equilibri di parte corrente, l'ente conferma (per gli esercizi considerati) che allo stesso avrebbe contribuito l'apporto di entrate che potrebbero considerarsi, anche in parte, di natura non ricorrente (in particolare, entrate da permesso per costruire, nonché contributi sanatoria abusi edilizi e sanzioni).

Anche alla luce delle risposte fornite dall'ente, si rende opportuno chiarire la nozione di entrate aventi carattere di eccezionalità e/o non ripetitività.

In proposito, rileva l'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove si distinguono le entrate ricorrenti (che si riferiscono a proventi la cui acquisizione è prevista a regime) dalle entrate non ricorrenti (che si riferiscono a proventi la cui acquisizione è limitata ad uno o più esercizi). Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità per un numero congruo di esercizi, per importi costanti nel tempo. Nel passaggio al bilancio "armonizzato", rileva anche l'articolo 6, comma 1 e l'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, laddove si prevede la distinzione tra entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti.

Anche nel previgente regime contabile, la "ratio" della tabella relativa alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo (contenuta nel questionario al rendiconto) va rinvenuta nella opportunità di verificare se l'equilibrio risulta influenzato da entrate "una tantum" che, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, non presentano alcuna garanzia che si ripetano "nella stessa misura" negli esercizi successivi.

Pertanto, non è sufficiente verificare che si tratti di entrate che possono ripetersi in più esercizi o che l'ordinamento ne consenta l'utilizzo, ma è altresì necessario che si ripetano in eguale misura.

Prendendo in considerazione le codifiche delle transazioni elementari, applicabili al bilancio armonizzato (e quindi non agli esercizi in esame), in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti (allegato D, cit. allegato 7 al d.lgs 118/2011):

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi".

Resta peraltro ferma la necessità di individuare, anche nell'ambito di entrate pluriennali non rientranti nel predetto elenco, la quota parte di entrate "una tantum".

Quanto, più specificamente, alle entrate per contributo per permessi a costruire, va rilevato che sebbene il legislatore abbia reiteratamente consentito l'utilizzo di tali entrate per spese correnti, tale eventualità non fa venire meno l'esigenza che, soprattutto in sede di programmazione, l'ente locale preveda equilibri stabili e duraturi, in modo che, per le spese obbligatorie e ricorrenti di parte corrente, siano previsti adeguati e idonei stanziamenti di parte corrente, di natura stabile e costante. È evidente, infatti, che sebbene consentito entro determinati limiti normativamente previsti¹, l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal t.u. in materia edilizia per la copertura di spese ordinarie di parte corrente non può che costituire un rischio, anche per il futuro, per gli equilibri dell'ente e ciò dovrebbe comunque indurre l'ente a ripensare le proprie attività di accertamento/riscossione delle entrate ma anche le proprie previsioni di spesa.

Va, in proposito "a fortiori" evidenziato, che ai sensi dell'art. 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), *"Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di*

¹ art. 1, comma 8, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e succ. mod. *"Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale"*.

manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche". Tale norma non consente più all'ente di destinare una parte delle predette entrate alle spese correnti "tout court", ma correla tali entrate a spese comunque destinate alla manutenzione ordinaria (secondo le ipotesi individuate dalla disposizione) ovvero a spese per progettazione delle opere pubbliche. Con riferimento agli esercizi 2016 e 2017, in modo più stringente che nel passato, quindi, l'ente dovrà illustrare quali spese risultino finanziate con siffatte entrate. Persiste comunque, anche con la nuova norma, l'opportunità di valutare l'attendibilità di tali entrate, soprattutto in sede di programmazione, in considerazione della crisi che sta vivendo il settore edilizio, al quale è correlato l'andamento dei proventi delle concessioni edilizie.

Quanto alle misure di riequilibrio poste in essere dall'ente si prende atto di quanto evidenziato a proposito della revisione della spesa corrente. In particolare, l'ente ha precisato che:

"Nel corso del triennio 2013/2015, è stata avviata una corposa attività di revisione e razionalizzazione della spesa corrente, tale da farla diminuire nel corso del 2013/2014/2015 del 12,14%. Questa manovra prosegue anche nel bilancio di previsione 2016/2018, che a partire dal 2016 ha carattere autorizzatorio di spesa per l'intero triennio.

SPESA CORRENTE

2012	2013	2014	2015
6.617.120,00	5.877.591,50	6.140.912,03	5.813.749,52

In particolar modo si sono attenzionate alcune voci della spesa corrente che negli anni l'hanno resa rigida rispetto alle entrate ordinarie. Ci si è riferiti in particolare:

a) SPESA DEL PERSONALE

La spesa del Personale, grazie al blocco ed alle limitazioni assunzionali previsti con la Legge di Stabilità 147/2013, la legge di Stabilità 190/2014 e non ultima la Legge di Stabilità n. 208/2015, ha avuto nel triennio 2013/2015 una forte diminuzione:

Voci di spesa	Media ultimo triennio 2011/2013	Anno 2014	Anno 2015
Intervento 1	1.801.778,80	1.673.436,85	1.434.156,37
Intervento 03	70.575,26	58.376,00	40.964,37
Intervento 07	83.841,90	78.424,20	67.764,99
Altre spese	14.696,40	13.906,23	12.924,26
Totale Spesa Personale	1.970.892,36	1.824.143,28	1.555.809,99
Componenti escluse	387.092,11	298.628,20	220.706,60
Totale netto	1.583.800,25	1.525.515,08	1.335.103,39
Spesa corrente media	6.306.932,65	6.140.912,03	5.813.749,52
Percentuale incidenza	25,11%	24,84%	22,96%

In forte diminuzione anche le collaborazioni, seppur necessarie, al fine di assicurare il minimo dei servizi indispensabili, soprattutto presso il Settore Tecnico, che a tutt'oggi, risulta sprovvisto di risorse umane sia di categoria C1 che D1 e del relativo Responsabile del Settore, mentre sono solo presenti operai generici e qualificati (Cat. A1 e B1)".

Inoltre, "c) CONSUMI PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA (FISSA E MOBILE) E SERVIZIO IDRICO.

Un notevole intervento di razionalizzazione e ristrutturazione della spesa è quella varata dagli Uffici competenti per cercare di calmierare e monitorare la spesa relativa ai consumi.

Tale spesa, nel corso del triennio 2013/2015 ha subito la seguente evoluzione partendo dal dato 2012 ad oggi nel modo che segue:

2012	2015
522.902	458.330

Ciò è stato possibile, effettuando un censimento di tutti i misuratori presenti sul territorio, verificando eventuali dispersioni o perdite d'acqua, subito rilevate e mantenute ed in fine sostituendo il gestore della manutenzione della Pubblica illuminazione, Enel Sole spa, che aveva un contratto stipulato nel corso del 2004, scaduto nell'agosto del 2014 e non rinnovato nell'anno 2015. Ciò ha consentito una notevole economia del canone annuo di manutenzione con il nuovo soggetto incaricato e tale intervento ha avuto la seguente evoluzione positiva nel corso del triennio 2013/2015

2012	2013	2014	2015
61.528	61.862	61.862	43.920

Ciò ha consentito buoni risultati anche in termini di controllo del servizio, garantendo maggiore celerità di intervento, rilevamento di notevoli distacchi abusivamente collegati sulla rete pubblica, un maggiore controllo dell'accensione e spegnimento dell'intero impianto di pubblica illuminazione, operazioni tutte che hanno consentito una progressiva riduzione dei costi.

Questa attività, avrà nel corso del prossimo triennio 2016/2018, la sua maggiore evidenza, comportando una notevole ulteriore diminuzione dei costi dei consumi dell'energia elettrica, soprattutto per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Inoltre, nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, è stato inserito un intervento di efficientamento energetico conto terzi, che nelle previsioni dell'ufficio proponente, dovrebbe produrre nel ventennio successivo una riduzione sia dei costi per la manutenzione che dei consumi energetici della pubblica illuminazione, di circa il 20%, che sulla base della storicizzazione dei costi e consumi ammonta ad euro 70.000 annui.

Infine, sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico degli impianti delle scuole di tutto il territorio comunale, consistenti nella installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di

tali immobili, al fine di calmierare i consumi energetici. La realizzazione di tale intervento non ha comportato oneri e costi per il Comune.

c) SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nel corso del prossimo triennio sono stati adottati provvedimenti drastici di riduzione della spesa totale del servizio di trasporto scolastico e della mensa scolastica, la cui incidenza sulle entrate ordinarie dell'Ente nel corso del triennio 2013/2015, è stata mediamente per euro 174.000,00 al netto dei proventi derivanti dall'utenza. Contemporaneamente, è stata anche innalzata la percentuale di copertura di tali servizi a carico dell'utenza che ne fa e farà richiesta, partendo con una contribuzione pari al 55% a carico dell'utilizzatore del servizio nell'anno in corso.

	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
	SPESA	PROV.	SPESA	PROV.	SPESA	PROV.	SPESA	PROV.
MENSA	98.997	35.442	93.980	27.929	102.021	26.270	75.000	55.407
TRASPORTO	121.641	17.057	127.842	14.827	111.752	12.521	87.300	33.856
TOTALE	220.638	52.499	221.822	42.756	213.773	38.791	162.300	89.263
PERCENTUALE		23,79%		19,27%		18,15%		55,00%

Quanto agli **oneri straordinari della gestione corrente**, l'ente ha precisato che:

"Questa voce, dovuta all'enorme mole di fatture non pagate per mancanza di liquidità, ha generato nel corso degli anni un notevole contenzioso ed ha subito la seguente evoluzione:

2012	2013	2014	2015
524.133	329.174	373.199	255.803

Tale riduzione nel triennio è stata dovuta ad una politica voluta ed adottata, consistente nel definire le liti bonariamente, attraverso lo strumento delle transazioni, evitando il giudizio e le sentenze definitive, le quali avrebbero procurato ulteriori oneri alle casse dell'Ente. Ciò è stato possibile varando un'attenta valutazione dei residui passivi, verificando le ragioni del credito al fine del suo mantenimento ed alla possibilità che lo Stato ha dato, anche ai Comuni, con il Decreto Legge n. 35/2013 e successive proroghe, di poter contrarre mutui di liquidità a 30 anni presso Cassa Depositi e Prestiti, a tassi di interesse vantaggiosi, per poter liquidare debiti certi liquidi ed esigibili fino al 31/12/2014. Tutto questo ha prodotto, a parere dello scrivente, un irrigidimento della spesa corrente per quanto riguarda il rimborso delle rate da piani di ammortamento, del D.L. 35/2013 ma ha dato un ampio respiro al Comune, che ha potuto ripartire in termini di razionalizzazione delle spese, dando priorità a quelle necessarie ed indispensabili e riducendo la spesa voluttuaria al minimo. Ciò ha evitato l'insorgere di definizioni esecutive che avrebbero provocato danni onerosi al bilancio dell'Ente".

Nel prendere atto delle misure adottate dall'ente locale sia sul fronte della revisione della spesa

sia sul fronte del contenimento degli oneri straordinari della gestione, la Sezione ritiene nondimeno di rimarcare che il mantenimento dell'equilibrio del bilancio, con particolare riferimento alla parte corrente, è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali, perché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale. In proposito l'art. 162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo, il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale. Il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l'esistenza di un'anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura. Nel primo caso, è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale, che possono consistere in riduzioni di spesa - laddove possibile - o nell'utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV, per garantire l'equilibrio. Nel secondo caso, se lo squilibrio si ripete nel tempo, è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate e/o di una sovrastima delle entrate, per cui i rimedi che l'ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi, poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). L'importanza dell'equilibrio di bilancio è stata recentemente ribadita dal legislatore che, nell'ambito della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione (legge 24 dicembre 2012 n. 243), ha stabilito che i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, co. 1 della legge sopra citata). Ha stabilito, inoltre, che qualora, in sede di rendiconto di gestione, gli enti in questione registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio successivo (co. 2, del citato art. 9). Le disposizioni da ultimo richiamate si applicano a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della cit. legge n. 243 del 2012); pertanto, è opportuno che gli Enti locali attuino una

gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio della parte corrente del bilancio, con particolare attenzione agli equilibri di cassa. Sebbene la norma in questione sia attualmente oggetto dell'attenzione del legislatore per una sua eventuale modifica (Disegno di legge A.S.2344 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio del bilancio delle regioni e degli enti locali"), permane la necessità di garantire il pareggio di bilancio, come evidenziato dal tuttora vigente art. 162 del TUEL, laddove si prevede che *"gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*. Il comma 6 dispone che il *"bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*.

Più in generale, è necessario che l'ente, anche sulla base degli esiti dei rendiconti approvati, provveda a una programmazione prudente ed attendibile delle entrate, anche nel breve periodo, onde non incorrere in squilibri ovvero nel conseguimento di equilibri precari.

L'ente è inoltre chiamato, almeno una volta l'anno, a verificare il permanere degli equilibri secondo le norme di cui all'art. 193 del TUEL, onde provvedere, se necessario, a una manovra di riequilibrio che incida sulla revisione delle spese e/o sull'incremento delle entrate. Particolarmente prudente dovrà essere la gestione delle risorse allorché l'ente agisca in sede di esercizio provvisorio.

2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. GESTIONE DELLE ENTRATE

Persistono, anche alla luce delle deduzioni i rilievi contestati in istruttoria e in sede di deferimento. In particolare, in riferimento al risultato di amministrazione ed alla gestione dei residui attivi e passivi, si prende atto di quanto dichiarato circa la costituzione di un fondo di svalutazione crediti nel bilancio di previsione 2014. Tuttavia, non è stato chiarito a quale percentuale ammonterebbe tale fondo (cfr. all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64), né se l'ente si sia avvalso della facoltà di escludere alcuni residui attivi dal calcolo dello stesso fondo (cfr. cit. art. 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *"Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*).

Quanto al fondo di svalutazione crediti per il 2013, l'ente ha dichiarato in sede di deduzioni che lo stesso ammonterebbe a € 158.092,76. Al riguardo, si precisa che, dai dati sui residui attivi vetusti desumibili dal suddetto questionario sul rendiconto 2013, risulterebbe che il fondo svalutazione crediti sarebbe dovuto ammontare almeno ad € 1.414.717,36, pari al 30 per cento dei residui attivi vetusti del titolo I e III, come emergenti dal questionario 2013, per un importo pari a € 4.715.724,54, avendo l'ente fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n°35/2013.

Per il 2014, il fondo svalutazione crediti avrebbe dovuto essere pari ad almeno € 1.140.354,37 (20 % dei residui attivi vetusti del titolo I e III, come emergenti dal questionario 2014 per un importo pari a € 5.701.771,88).

Permangono pertanto, allo stato degli atti e alla luce dei chiarimenti forniti, i rilievi circa la mancata costituzione del fondo di svalutazione crediti nel 2012 e la sua mancata congruità con riferimento agli esercizi 2013 e 2014 (l'ente non ha chiarito, con riferimento a tale esercizio quale sarebbe stato l'ammontare del fondo).

Tali rilievi rimangono confermati anche nel confronto con le tabelle della composizione del risultato di amministrazione evincibili, oltre che da SIQUEL, dal sito di Finanza locale Ministero Interno, in cui non sono evidenziati i vincoli apposti al risultato di amministrazione.

Le criticità evidenziate con riferimento al risultato di amministrazione e alla gestione dei residui attivi e passivi per il 2012 trovano conferma anche nei dati relativi agli esercizi 2013 e 2014 per come emergenti dai questionari inviati dal Revisore tramite SIQUEL. In particolare, l'avanzo di amministrazione del 2013 (pari a € 1.695.910,06), totalmente vincolato, risulta influenzato dalla cospicua presenza di residui attivi vetusti del Titolo I e III (pari complessivamente ad € 4.715.724,54). Analogamente, nel 2014, a fronte di un risultato di amministrazione pari ad € 1.090.342,40, totalmente vincolato, si evidenzia la presenza di residui attivi vetusti del titolo I e III (pari complessivamente ad € 5.701.771,88).

Dall'analisi dell'anzianità dei residui si evince che la maggior parte dei residui attivi vetusti sono riconducibili a ruoli TARISU, proventi acquisite e sanzioni del codice della strada.

Inoltre, risulta confermato per il 2012, 2013 e 2014, il mancato rispetto dei parametri n. 2), 3) e 4) - oltre che del parametro 9) nel 2013 e 2014 - da doversi prendere in considerazione per la condizione di deficitarietà strutturale. Ciò a dimostrazione delle difficoltà nello smaltimento dei residui attivi che incide, altresì, sul tasso di smaltimento dei residui passivi.

Appare opportuno sottolineare che la verifica sul parametro n. 2 persegue l'obiettivo della valutazione dell'esposizione creditoria prodotta dalla gestione di competenza delle entrate proprie correnti, posto che tale esposizione può esercitare effetti negativi sull'equilibrio finanziario complessivo. E, invero, qualora l'ente ospiti, nella propria contabilità, residui attivi per un importo superiore alla soglia percentuale stabilita (42 per cento), aumenta, in misura rilevante, la probabilità che i crediti da essi rappresentati sortiscano, in futuro, l'inesigibilità, a

tutto discapito dell'attendibilità del risultato di amministrazione, ove non si dovesse procedere ad un loro rigoroso riaccertamento.

Il parametro n. 3 va letto in sinergia con il primo. Infatti esso, prendendo in considerazione le medesime componenti di entrata propria corrente, rapporta a queste ultime l'entità dei residui attivi in conto residui, con la finalità di rendere, in tal modo, possibile l'analisi dell'esposizione creditoria avente anzianità superiore ai 12 mesi, e come tale, maggiormente suscettibile di insolubilità.

Il parametro n. 4 pone in evidenza i debiti complessivi, relativi alla spesa corrente, cosiddetti "a breve", intendendosi come tali sia le passività provocate dalle gestioni passate, sia quelle sorte nella gestione di competenza, esaminate in proporzione all'ammontare dei relativi impegni di competenza. Il superamento di tale indicatore (la soglia è del 40 per cento) è sintomo inequivocabile della propensione dell'ente a dilazionare, in tempi lunghi, l'erogazione delle spese correnti e, quindi, della sua inattitudine a far fronte ai pagamenti di parte corrente, per carenze di liquidità indotte da una scarsa capacità di riscossione.

In sede di deduzioni, l'ente argomentava nei seguenti termini: *"In riferimento a tale punto dell'ordinanza, la Corte chiede di specificare l'ammontare, la percentuale ed i criteri utilizzati per il calcolo del fondo svalutazione crediti nel 2013 e nel 2014, considerato che il Revisore ha dichiarato nel questionario sul rendiconto 2013 che il fondo svalutazione crediti non è stato costituito.*

Si precisa che erroneamente il Revisore Unico ha dichiarato la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti che in sede di bilancio di previsione ammontava ad Euro 158.092,76. A maggiore supporto di tale osservazione si precisa altresì, che il risultato della gestione di competenza dell'anno 2013 ha registrato un saldo positivo di parte corrente pari ad euro 475.419,68, in assenza di entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente, come erroneamente rappresentato dal Revisore nel questionario Siquel.

A maggiore conforto di quanto sopra esposto si rappresenta la tabella del questionario Siquel 1.10.1

	<i>Titolo I</i>	<i>Titolo III</i>	<i>Titolo VI</i>
<i>Residui rimasti da riscuotere alla data del 31/12/2012</i>	<i>4.238.801,35</i>	<i>1.194.414,38</i>	<i>212.124,61</i>
<i>Residui riscossi</i>	<i>241.904,39</i>	<i>25.412,93</i>	<i>0,00</i>
<i>Residui stralciati o cancellati</i>	<i>176.072,53</i>	<i>274.101,34</i>	<i>1.640,88</i>
<i>Residui da riscuotere alla data del 31/12/2013</i>	<i>3.820.824,43</i>	<i>894.900,11</i>	<i>210.483,73</i>

Da questa rappresentazione si rileva un'attività diligente di verifica delle ragioni del credito relativamente a stralci e mantenimenti degli stessi, e continue diffide al concessionario per migliorare il dato della riscossione. (allegato).

Pure o fronte delle condivisibili osservazioni in ordine alla necessità di distinguere tra crediti esigibili, inesigibili e di dubbia esigibilità, comunque periodicamente effettuata dall'Ente, si rappresenta che in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data dell'1/01/2015 l'Ente ha provveduto, in ossequio ai principi dell'armonizzazione contabile, ad un accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità che tiene conto di tutti i residui attivi.

Alla luce delle deduzioni, con riferimento alla costituzione di un fondo svalutazione crediti e all'osservanza dei principi di legge in materia di riaccertamento dei residui, si confermano, nella sostanza, i rilievi contestati in istruttoria e in sede di deferimento.

Va in particolare ribadito che il fondo di svalutazione crediti sia nel 2012 sia nel 2013 non è congruo rispetto all'entità dei residui attivi vetusti del titolo I e III: nel 2013, il fondo sarebbe dovuto essere pari almeno al 30 per cento dei residui attivi del titolo I e III avendo l'ente chiesto ed ottenuto l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 (ai sensi dell'art. 1, comma 17, del cit. d.l. 35/2013, "Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità").

Il fondo di svalutazione crediti avrebbe dovuto inoltre confluire come fondo vincolato nel risultato di amministrazione, tuttavia le tabelle che illustrano la composizione del risultato di amministrazione (tabella 1.5.1) non pongono in evidenza nel dettaglio i vincoli apposti nell'avanzo.

Analoghe carenze informative sono state rilevate nel confronto con le tabelle evincibili dal sito Finanza Locale – Ministero dell'Interno.

Nonostante le deduzioni dell'ente e alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge come le criticità in ordine al grado di realizzazione dei residui attivi ed al grado di smaltimento di quelli passivi costituiscano un indice della difficoltosa gestione finanziaria dell'ente e come esse incidano, altresì, sull'attendibilità del risultato di amministrazione (alla cui determinazione concorrono anche gli importi dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 267/2000).

Va, in proposito, ribadito che a fronte di residui attivi vetusti (di per sé considerati dall'ordinamento di dubbia o difficile esazione), il legislatore aveva previsto la necessità di costituire un fondo svalutazione di minimo ammontare, non escludendosi tuttavia che l'ente, nell'ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario, prevedesse - oltre che un fondo di

più elevato ammontare - anche il vero e proprio stralcio, in presenza di residui vetusti per i quali non sussistessero più le ragioni del mantenimento. Orbene, le risposte dell'ente, pur evidenziando una certa attenzione rispetto alla problematica dello smaltimento dei residui, non rilevano l'adozione di misure prudenziali del tutto adeguate (costituzione di un congruo fondo di svalutazione crediti per gli esercizi 2012, 2013 e 2014).

Peraltro, il vincolo sull'avanzo di amministrazione (che l'ente ha apposto nel 2014), non porrebbe in evidenza, in modo chiaro ed univoco allo stato degli atti, la sussistenza di un avanzo capiente per i singoli fondi di cui il risultato di amministrazione è composto. Come evincibile dalla nota ai questionari, infatti, *"Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, co. 2, lett. A del TUEL)"*.

In altri termini, il risultato di amministrazione positivo non è, di per sé, indicatore di sana gestione. Ai fini di una corretta e puntuale analisi finanziaria occorre infatti verificare la piena ricostituzione dei vincoli di bilancio in esso confluiti. In altre parole, occorre avere contezza della capacità dell'ente di finanziare le spese vincolate e gli accantonamenti di legge. Secondo le disposizioni dell'articolo 187 del TUEL vigente al momento dell'approvazione dei rendiconti in esame, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie derivanti da:

- entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione;
- mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. In questo caso, occorre però che l'ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e abbia provveduto, nel corso dell'esercizio, alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. La quota destinata agli investimenti è costituita dalle economie in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione ed è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Pertanto - ferma restando la limitata attendibilità dei risultati di amministrazione per gli esercizi in esame - i rilievi non possono considerarsi superati, in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi, il cui riaccertamento non appare corrispondere, allo stato degli atti, ai principi contabili, i quali richiederebbero una puntuale verifica dei crediti inesigibili, di quelli insussistenti e di quelli di dubbia esigibilità. In particolare, gli atti trasmessi in istruttoria e in

esito dal deferimento non evidenziano, in modo inequivoco, che l'operazione di riaccertamento sia avvenuta secondo i principi evidenziati in istruttoria. Non sono, in particolare, evidenziate le ragioni del mantenimento in bilancio dei residui.

Nonostante le deduzioni dell'ente, non è stato possibile verificare la conformità ai principi contabili delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi, ai sensi dell'art. 228 del TUEL. In particolare, non è stato documentalmente provato, allo stato degli atti, che il riaccertamento dei residui sia consistito in una approfondita e aggiornata ricognizione, in cui si sia tenuto conto, oltre che della distinzione tra crediti inesigibili e insussistenti, anche di quelli di dubbia esigibilità. In proposito, occorre rilevare che l'art. 228 del TUEL, al comma 3, prescrive che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. Evidentemente, la conservazione in bilancio di partite per le quali non si è concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione, non può non riflettersi sull'attendibilità del risultato di amministrazione, la cui quantificazione complessiva, ai sensi dell'art. 186 del TUEL, è data proprio dal fondo cassa rettificato dai residui attivi e passivi. In ossequio al principio contabile generale di prudenza (cfr. postulato di bilancio, punti 68-71 dei principi contabili nel Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, cit.), una ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità degli stessi;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione, in tal guisa effettuata, consente di individuare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti.

Le operazioni che conducono all'identificazione di fattispecie ascrivibili alla prima ipotesi (crediti di dubbia e difficile esazione) richiedono un approfondito riesame dei presupposti di effettiva esigibilità - specie per quei residui provenienti da esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato un basso tasso di smaltimento - e si riferiscono all'individuazione di crediti, in corrispondenza dei quali si è verificata un'incapacità di riscuotere senza che sia intaccato il diritto vantato nei confronti del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche annotazioni sul contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con immobilizzo all'interno di apposita voce dell'attivo patrimoniale A, III, 4) e conseguenti

operazioni di eliminazione in ossequio al principio di effettività dell'equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali poste è consentito solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un fondo di svalutazione crediti, ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, genera economia di spesa e rifluisce nell'avanzo di amministrazione necessario ad offrire copertura alle possibili perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, nonché principio contabile n. 3, punto 101).

I crediti inesigibili, come già segnalato da questa Sezione con deliberazione 251/2011, *"costituiscono una tipologia di residui intermedia tra i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti insussistenti, in quanto trovano fondamento in particolari condizioni soggettive del debitore (insolubilità, irreperibilità, decesso ab intestato etc.) da cui risulti definitivamente accertata la impossibilità pratica di recuperare il credito (nonostante questo sia ancora giuridicamente esistente). Il loro accertamento dipende, infatti, da una puntuale attività di verifica rivolta alla materiale individuazione sia del debitore che dei possibili cespiti da aggredire, un'attività ricognitiva che non si esaurisce né in un accertamento della sussistenza del credito e dell'assenza di sopravvenute vicende estintive del diritto (rinuncia, decadenza, prescrizione etc.) ovvero modificative del rapporto (perdita della titolarità del diritto, cessione, indebito etc.), né in un generico riscontro delle percentuali di riscossione dei singoli crediti o in un mero giudizio probabilistico circa il grado di solvibilità del debitore".* In tali casi, pertanto, il credito risulta impossibile da recuperare, nonostante sia giuridicamente esistente. In relazione a ciò, il principio contabile n. 2 punto 14, stabilisce che *"I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente. (...) I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione".*

Come sopra specificato, anche lo stralcio dal conto del bilancio dei crediti insussistenti ovvero inesigibili richiede una particolare attenzione e la conservazione di un'adeguata documentazione delle ragioni dello stralcio. Ciò posto, la documentazione acquisita in istruttoria non ha consentito, neanche a titolo esemplificativo, di verificare se il riaccertamento sia avvenuto in linea con i principi sopra delineati.

Va, pertanto, con fermezza rammentato che il riaccertamento dei residui è operazione che va condotta con periodicità e puntualità e asseverata dall'Organo di revisione, in osservanza dei sopra richiamati principi e, in particolare, del principio di veridicità. Nell'ambito di tale

operazione, da attuare in modo circostanziato e analitico, ai responsabili dei servizi compete il compito di avanzare proposte circa la cancellazione ovvero il mantenimento dei residui attivi, secondo l'iter sopra prospettato. Stanti anche le previsioni di cui all'art. 147 *quinquies* del TUEL, al responsabile del servizio finanziario compete l'adozione della determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Precise responsabilità sono ascrivibili anche all'Organo di revisione, che non può limitarsi ad una verifica formale, ma che, al contrario, deve attuare verifiche (anche a campione), alla luce dell'esito delle predette operazioni negli esercizi precedenti. Va, in proposito, rilevato che l'art. 239 del TUEL pone a carico dell'Organo di revisione precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza, soprattutto in relazione alle ragioni del mantenimento dei residui attivi vetusti, anche mediante l'effettuazione di controlli che abbiano riguardo non soltanto alla sussistenza del titolo sottostante ma anche alla verifica dei requisiti di esigibilità. Va, altresì, ribadito che per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione, essendo, invece, necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Tale aspetto ha rilevanti implicazioni sostanziali, in quanto impone una valutazione scrupolosa e continua dell'entità e della sussistenza di dette poste, al fine di evitare l'utilizzo di risorse esistenti solo formalmente in bilancio. L'azione di eliminazione contabile dei residui, viceversa, costituisce uno strumento ineludibile di ogni manovra di risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa, derivante dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente iscritti per un lungo periodo di tempo, senza aver dato luogo ad effettive riscossioni. È responsabilità primaria dell'ente porre in essere la verifica sul grado di affidabilità di queste poste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado di movimentazione determina, in caso di successiva applicazione dell'avanzo, una fittizia copertura delle spese.

Alla luce di quanto sopra, nell'ambito del vigente quadro normativo (vedi, in particolare, artt. 147 e seguenti del TUEL) e dell'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria rafforzata, si richiama l'ente e l'Organo di revisione, rispettivamente, ad un'attenta gestione e alla rigorosa vigilanza delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

A tal fine, il Revisore dell'ente è tenuto a trasmettere a questa Sezione, entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, il parere reso sul bilancio 2015-2017 e sui rendiconti 2014 e 2015, nonché una documentata relazione (sulla base dei dati e delle informazioni che l'ente è tenuto a fornirgli) sulle misure adottate dall'amministrazione con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui e alla costituzione del fondo di svalutazione crediti concernente i rendiconti 2013 e 2014, nonché in relazione alle operazioni di riaccertamento straordinario in vista del passaggio al nuovo sistema contabile.

Per quanto riguarda la **capacità di riscossione delle entrate**, l'ente ha precisato che *"Da questa rappresentazione si rileva un'attività diligente di verifica delle ragioni del credito relativamente a stralci e mantenimenti degli stessi, e continue diffide al concessionario per migliorare il dato della riscossione. (allegato)"*.

Si confermano, allo stato degli atti e alla luce delle deduzioni dell'ente, criticità in relazione alla riscossione delle entrate tributarie (le quali, nel quadro degli equilibri, hanno un peso specifico rilevante), che, evidentemente, riverberano i propri effetti, come si preciserà in seguito, anche sui flussi di cassa e sulla gestione della liquidità: tali criticità, ove non pienamente superate, sono suscettibili di compromettere gli equilibri di bilancio.

Pur prendendo atto delle misure illustrate in sede di deduzioni (consistenti in diffide trasmesse al concessionario), la Sezione ritiene doveroso ribadire che risulta imprescindibile garantire il pieno realizzo dei crediti iscritti in contabilità. Al riguardo, si richiama il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che pone a carico del concessionario della riscossione *"pregnanti adempimenti al fine di consentire ai responsabili dei servizi di avere il quadro delle modalità gestionali da parte dell'agente contabile e permettere, nel caso in cui il medesimo operi in modo difforme dalla corretta gestione, di attivare le procedure di messa in mora"* (cfr. in proposito Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 15/2011).

Peraltro, i responsabili del servizio *"pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale discarico"* da parte dell'agente della riscossione *"debbono riscontrare durante l'intera gestione la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio delle medesime poste per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale discarico da parte dell'agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modifiche"* (cfr. in proposito Sezione regionale di controllo per la Campania, delibere nn. 252/2013, 22/2014, 23/2014, 35/2014, 241/2014).

In disparte qualsivoglia valutazione sull'attuale organizzazione del servizio di riscossione e sui rapporti intercorrenti tra l'ente e l'agente di riscossione (che non hanno formato specifico oggetto dell'odierno controllo), si segnala, in linea generale, che per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 sono decorsi i termini per la comunicazione di inesigibilità (30 giugno 2006), ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4 *quinques*, del d.l. n. 112/1999. Con riferimento ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, le eventuali comunicazioni di inesigibilità, da presentare entro il termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2014, impongono che l'attività di controllo e verifica di competenza dell'ente in ordine all'avvenuto rispetto delle disposizioni sopra citate si concluda entro i successivi tre anni. Spettano, dunque, all'ente locale, titolare del credito, specifici controlli sull'operato dell'agente della riscossione: si tratta di verifiche che riguardano gli aspetti procedurali, previsti nel comma 2 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 112/1999 (mancata

tempestiva notificazione della cartella, mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure, mancata tempestiva comunicazione della inesigibilità, ecc.), ma anche di controlli di carattere sostanziale, di cui alla norma del comma 4 dello stesso art. 19, che dà la possibilità all'ente impositore di segnalare l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o di indicare la possibilità di nuove azioni a tutela del creditore.

Il percorso come sopra delineato impone, altresì, che *"il responsabile del servizio economico – finanziario in sede di redazione del rendiconto, al pari degli altri agenti contabili (tesoriere, economo, ecc.)"* provveda *"all'operazione di parificazione dei conti mediante la riconciliazione delle risultanze in termini di somme prese in carico, di riscossioni, di eventuali somme dichiarate inesigibili e delle somme rimaste da riscuotere, con le risultanze della contabilità ufficiale dell'ente"* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 15 cit.).

Laddove emerga che il concessionario, nonostante le richieste in tal senso avanzate dall'ente, non abbia reso il conto della propria gestione e/o abbia proceduto a richiedere il rimborso delle somme inesatte o il loro discarico, senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro inesigibilità - sussistendo la facoltà del Comune di richiedere idonea documentazione a campione, onde procedere alla verifica di competenza - si potrebbero ravvisare profili di danno che, come tali, potrebbero essere oggetto di ricorso ad istanza di parte ai sensi dell'art 58 del R.D. n. 1038/33. A fronte di eventuali danni da disservizio l'ente sarebbe, inoltre, tenuto a effettuare circostanziata denuncia alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, sentenza n. 255 del 6 maggio 2015).

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene necessario che le misure adottate al fine di migliorare in maniera significativa l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate siano fatte oggetto di specifiche verifiche da parte dell'Organo di revisione. Dell'esito di tali verifiche si dovrà dare conto nell'ambito degli obblighi di relazione di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della cit. legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. FLUSSI DI CASSA, UTILIZZO DI ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA, ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N. 35/2013

In sede di deferimento all'esame collegiale si contestava quanto segue:

1. reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed all'utilizzo per cassa di fondi a specifica destinazione nel corso degli esercizi 2012, 2013 e 2014;
2. mancato rispetto per il biennio 2013-2014 del parametro di deficiarietà n. 9) che denota la presenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
3. fondo di cassa finale, sia nel 2013 che nel 2014, pari a zero;
4. nel corso del 2013 sono maturati interessi per l'utilizzo di anticipazione di tesoreria pari ad € 53.863,00; nel corso del 2014, gli interessi maturati sono stati pari ad € 120.728,10.

L'importo dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12 è stata pari ad € 2.230.030,52 nel 2013 e pari a € 2.610.065,48 nel 2014 (cfr. tabella 1.6.4 del questionario sul rendiconto 2014).

In sede di risposta al deferimento l'ente e/o l'Organo di revisione sono stati invitati a fornire aggiornamenti circa la ricostituzione delle anticipazioni di tesoreria e dei fondi a specifica destinazione utilizzati per cassa.

Inoltre, risulta che l'ente abbia fatto ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13 d.l. n. 35/2013 sia nel 2013 (per € 6.139.000,00 risultando ammesso, però, l'importo pari ad € 3.836.935,02) che nel 2014 (importo ammesso pari ad € 3.453.081,14). Si chiedeva, pertanto, di chiarire se l'ente avesse fatto ricorso alla suddetta anticipazione di liquidità anche nel 2015.

Inoltre, si chiedeva di chiarire e a documentare, in sede di deduzioni, quale modalità di contabilizzazione fosse stata utilizzata negli esercizi 2013, 2014 e 2015 per le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, considerato che tale contabilizzazione deve essere tale da non influenzare il risultato di amministrazione, in quanto le predette anticipazioni «hanno sostanzialmente, e non solo formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui si può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento» (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG del 11 luglio 2014; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2015).

Si chiedeva, altresì, di far conoscere la situazione aggiornata delle azioni prospettate dall'ente nella citata nota di risposta, con particolare riferimento ai crediti vantati dall'ente nei confronti del concessionario Equitalia Spa e nei confronti dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, nonché riguardo all'effettiva realizzazione del piano delle alienazioni immobiliari ed alla definizione del lodo arbitrale.

In sede di deduzioni, l'ente precisava che *"In riferimento a quanto sopra indicato, lo scrivente conferma quanto chiarito nella nota del 29/09/2014 prot. n. 8898 del 26/09/2014 e precisa quanto segue:*

a) In merito alla gestione dei flussi di cassa, lo scrivente, pur condividendo la criticità evidenziata dalla Corte rispetto ai flussi di cassa, tiene a precisare che tale criticità viene, proprio in virtù di tale consapevolezza, continuamente e costantemente monitorata, adottando tutti i rimedi correttivi possibili al fine di ridurre al minimo la medesima.

La criticità in oggetto, come già esposto nei chiarimenti inviati alla Ecc.ma Corte nel settembre 2014 da questo Ente, deriva sostanzialmente dai mancati incassi delle entrate tributarie ordinarie, alle varie scadenze annue (Tarsu/Tari), delle entrate extra tributarie e soprattutto dei ruoli depositati presso il concessionario per la riscossione, Equitalia spa, il quale continua in modo troppo lento la propria azione di recupero coattivo. Tutto ciò sopra evidenziato lo si rappresenta nel modo che segue:

TARSU/TARI

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACCERTATO	1.448.125	1.475.364	1.690.308	1.796.964	1.713.713	1.841.313
INCASSATO	961.699	985.768	1.094.223	1.085.529	1.268.498	1.083.803
RESIDUI	486.426	489.597	596.085	711.435	445.215	757.510

Inoltre, sempre in sede di deduzioni, si rilevava che: "Si consideri che la legge Finanziaria n. 296/2006 all'art. 1 comma 161 dispone che: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Al 31/12/2015 sono stati formati ed emessi i ruoli coattivi relativi alle annualità 2010 e 2011 e consegnate al concessionario per la riscossione, Equitalia Spa.

A fronte di tale mancato introito per cassa, si evidenzia che negli ultimi sei anni la somma di euro 3.486.268,00 riguarda specificatamente entrate destinate esclusivamente alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana (raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani). **A fronte di un simile dato, l'Ente è costretto inevitabilmente, suo malgrado, in modo costante e ciclico, ad utilizzare anticipazione di tesoreria.**

Uno degli interventi posti in campo per migliorare gli incassi dei residui attivi derivanti dai mancati versamenti della Tarsu/Tari ordinaria è stato quello di prevedere un sistema di rateizzazione, scagionato in base all'ammontare del debito, evitando le sanzioni, non ancora oggetti di procedure esecutive. (allegato).

Una percentuale pari al 20% circa dei cittadini morosi ha già aderito a tale iniziativa avviando dei piani di rateizzazione per tutte le entrate tributarie dell'Ente, ma ciò nonostante, l'adesione ad oggi risulta ancora scarsa rispetto alle morosità persistenti e, quindi, rispetto alle aspettative di questo Ente.

Infine, per completare il quadro ricostruttivo, descrittivo e fattuale che vive l'Ente, si evidenzia l'esistenza di alcuni costi che in maniera del tutto imprevedibile, incontrollabile ed inevitabile, vanno a gravare sul bilancio e sulle casse del Comune. Un esempio su tutti è dato dalla società provinciale Ecoambiente S.r.l., alla quale i comuni della Provincia di Salerno sono obbligati a conferire la frazione del secco indifferenziato. Tale società nel corso degli esercizi ha deliberato a più riprese ed unilateralmente aumenti delle tariffe per lo

smaltimento, facendo pervenire fatture di conguaglio che hanno destabilizzato la condizione di cassa già precaria dell'Ente e, di conseguenza, i relativi equilibri.

Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

Si conferma quanto indicato nei chiarimenti alla Vostra nota del settembre 2014 e si precisa che ad oggi, a fronte di un credito di Euro 1.045.785,79 derivanti da due precedenti determinazioni n. 43 e 73 del 2012, (già allegate ai chiarimenti del settembre 2014), è stata rivisitata l'intera situazione dei mutui da rimborsare di tutti i comuni rientranti nell'Ambito ATO 3 e con determinazione n. 30 del 22/07/2013 e ne sono stati rideterminati gli importi, in reciprocità, in euro 906.161,04 + IVA 22%. (allegato).

Ad oggi l'Ente vanta un credito nei confronti della GO.R.I. Spa pari ad euro 587.419,97+IVA22%, che è in corso di definizione, con trattative pendenti finalizzate ad un piano di compensazione delle bollette del servizio idrico dei beni comunali e di una parte in contanti nel corso dell'esercizio 2016. Rimangono poi a credito le annualità da rimborsare fino a tutto il 2032. (allegato)

EQUITALIA SPA

Di seguito si riporta la situazione ad oggi, 08/06/2016, dei ruoli giacenti presso Equitalia Spa ed in corso di riscossione:

Carico	7.875.927,34	Diminuzione Carico	791.975,50
Variazione Carico	50.521,68	Riscosso	1.090.783,68
Rendicontato GIA	0,00	Rimborso	4.435,82
Carico esclusi GIA rendicontati	7.875.927,34	Residuo	5.997.607,18
Numero partite	25.374	di cui con esito notifica registrato	20.955

Già come evidenziato nella nota di chiarimenti del settembre 2014, il gruppo Equitalia Spa è stato ulteriormente diffidato dallo scrivente all'adempimento dei propri compiti, con PEC del 16/12/2015 prot. n. 12210/2015 che si allega. Inoltre, della situazione sopra rappresentata si allega grafico a torta rappresentativo della giacenza dei ruoli (allegato).

ZONA PEEP CAPOLUOGO

È in corso di definizione il saldo dell'importo indicato nella nota di chiarimenti del settembre 2014, di euro 1.184.927,86, relativo al costo degli espropri ed a quello delle urbanizzazioni, della Zona PEEP Capoluogo. Infatti, il Responsabile del Settore Tecnico, nel febbraio 2016 ha provveduto a convocare tutti i presidenti delle Cooperative per la definizione del saldo, avendo il Comune interamente saldato l'indennità di esproprio dovuta al legittimo proprietario. Ad oggi, l'Ufficio sta predisponendo le comunicazioni da notificare a tutti i presidenti delle Cooperative edilizie ed ai proprietari singoli degli alloggi, per un importo definitivo a saldo di Euro 707.000,00, tenuto conto dei versamenti a titolo di acconto effettuati da ciascuna cooperativa fino alla data di oggi. (allegato).

BANDO ASSEGNAZIONE LOTTO 9 ZONA PEEP

In data 23/09/2014, con determinazione n. 355, l'Ufficio Tecnico I Settore LL.PP. ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria di un lotto compreso nel Piano di Edilizia Economica e Popolare per un importo di Euro 350.000,00. Successivamente, in data 11/09/2015 con determinazione n. 259, il Responsabile Settore Tecnico ha provveduto in sede di aggiudicazione definitiva, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. In quella sede, avendo riscontrato l'assenza di alcuni requisiti essenziali, con lo stesso atto si è provveduto a non aggiudicare. Pertanto, al fine di ampliare la platea della domanda di partecipazione, ad oggi si sta predisponendo una modifica dei requisiti fissati dal Consiglio Comunale, escludendo alcuni requisiti limitativi alla partecipazione allo stesso. (allegati).

Si precisano infine, alcune difficoltà oggettive presenti nell'Ente:

- a. la scarsa possibilità dei comuni di poter investire in aggiornamenti e formazione del personale, viste le delimitazioni previste dall'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;*
- b. l'età media del personale molto alta delle dotazioni organiche dei comuni, i cui processi di reclutamento più recenti risalgono agli anni ottanta;*
- c. l'evoluzione galoppante, quasi settimanale, della normativa in materia degli enti locali, con particolare attenzione alla gestione di tutte le entrate (tributarie, extratributarie, proventi, canoni);*
- d. il blocco delle assunzioni e la continua limitazione di tutte le forme di reclutamento dall'esterno di nuove figure professionalmente valide e meritevoli di essere inserite all'interno di piante organiche prive di competenze specifiche e qualificate, che si sono alternate, in modo costante all'interno delle Leggi di Stabilità dell'ultimo quinquennio;*
- e. l'ormai consolidata politica adottata dal Governo, negli ultimi 5 anni, di recuperare risorse in entrate per i comuni con le manovre tributarie delle entrate locali, procedimento che purtroppo ha incontrato sul suo cammino una crisi economica congiunturale senza precedenti, che sta mettendo a dura prova anche il ceto medio, creando nuove forme di povertà.*

Avendo preso atto, ormai di tale difficoltà nel sostenere procedimenti e progetti all'interno dell'Ente, per avviare un'attività capillare e corposa di recupero di tutto quanto non versato, facendo affidamento esclusivamente sulle risorse assegnate agli uffici entrate dell'Ente (n. 2 Cat. C) e sui mezzi disponibili, nel corso del 2016 si procederà ad affidare all'esterno l'intera gestione delle entrate comunali, visto l'approssimarsi della scadenza dell'ulteriore proroga concessa al gruppo Equitalia Spa.

Infatti, dovendo reclutare un nuovo concessionario per la riscossione coattiva, attraverso una procedura di evidenza pubblica, sarà messo a bando l'intero ciclo di gestione delle entrate (ICI/IMU Tarsu/Tari), al fine di:

- incassare la mole di residui attivi, soprattutto quelli contenuti sul Titolo I;*

- dare nuova linfa al nuovo concessionario per incassare i ruoli esecutivi ad oggi giacenti;
- avviare un'azione corposa di censimento di tutti i cespiti presenti sul territorio comunale, tutte le attività esercitate (industriali, artigianali, commerciali, servizi, agricoltura, ecc.) i nuclei familiari, al fine di combattere l'evasione totale e parziale sia ai fini ICI/IMU che soprattutto Tarsu/Tari;
- ampliamento delle basi imponibili, soprattutto dei due maggiori tributi, in modo da poter praticare un prelievo fiscale sempre più rispondente al principio dell'equità ed alla capacità contributiva del singolo, principio questo sancito dalla Costituzione.

Tutte queste attività, messe in campo ed in corso di attivazione nei prossimi mesi, hanno come unico obiettivo quello di **azzerare l'anticipazione di tesoreria** e ricomporre un proprio fondo cassa disponibile.

Cassa Depositi e Prestiti ex art. 1, co. 13 D.L. n. 35/2013

Confermando i dati forniti dalla Corte nell'ordinanza, in riferimento alle risorse richieste ex. art. 1 comma 13 del D.L. n. 35/2013, **si precisa che anche nel corso del 2015, l'Ente ha fatto ricorso a suddetta anticipazione per un importo concesso di euro 1.949.640,19, per i debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2014.**

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità è avvenuta, sia per il 2013, 2014 che 2015, iscrivendo nel Titolo V delle entrate l'importo concesso ed al Titolo III della spesa l'intero importo in modo da rendere neutra l'operazione".

Sempre in relazione al reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l'ente ha ribadito che: "Nel confermare quanto sopra relazionato ed approfondito, lo scrivente intende fornire ulteriori elementi sostanziali che obbligano l'Ente al costante utilizzo di anticipazione di tesoreria:

- la riduzione progressiva dei trasferimenti statali ha comportato in questi anni un ulteriore onere per i comuni, consistente nel recupero di tali mancate entrate ordinarie, attraverso il prelievo tributario dai cittadini/contribuenti. Ciò inevitabilmente fa scontrare l'ente con l'incertezza derivante dal problema evasione e dalla crisi economica finanziaria in atto;
- l'obbligo di copertura del costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti con la sola Tari ordinaria pagata dai cittadini, genera annualmente anticipi per cassa dei costi per il servizio. Infatti il mancato introito dell'intero ruolo ordinario annuo, mette in difficoltà finanziarie gli enti. Inoltre, la presenza nella comunità san valentino di numerosi extracomunitari ha fatto accrescere la percentuale di evasione volontaria del tributo de quo; infatti, ad oggi la media del mancato pagamento volontario è di circa il 35% annuo sul ruolo ordinario".

Nel rinviare alle argomentazioni svolte nel precedente paragrafo, per quanto attiene ai rapporti con il concessionario dei tributi, si prende atto delle prospettate misure volte ad incrementare le attività di accertamento e di riscossione e si attende, in sede di comunicazione delle misure correttive aggiornamenti circa gli effetti delle stesse sulle criticità rilevate nella presente

deliberazione in relazione a flussi di cassa, liquidità, ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria e alle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013.

Limitandosi all'esame delle dichiarazioni rese, con riferimento all'utilizzo delle entrate a destinazione specifica e alle anticipazioni di tesoreria, l'ente non ha fornito aggiornamenti sull'entità di tale utilizzo e sullo stato del reintegro di tali poste a fine esercizio per tutti gli esercizi considerati nel controllo.

Si richiama, in proposito, l'attenzione dell'ente locale e del Revisore sulla necessità di monitorare il ricorso alle entrate a destinazione specifica, stante anche la previsione di cui al punto 10.1 del principio contabile applicato, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011). Tale obbligo sussiste anche per i precedenti esercizi, non potendosi considerare idonei chiarimenti che attengano esclusivamente all'esercizio 2015.

Quanto all'entità delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, risulta, allo stato degli atti, che l'ente vi abbia fatto ricorso nel 2013, 2014 e 2015 per un totale importo di € 9.239.656,35. Ciò a conferma di una estrema crisi di liquidità cui è correlata la difficoltà nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle proprie obbligazioni con risorse ordinarie.

È evidente che l'intervento legislativo di cui sopra, volto a velocizzare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, non può che costituire un mezzo "extra-ordinem" che non è però risolutivo delle problematiche "strutturali" di enti che, come San Valentino Torio, si trovano in grave difficoltà economica-finanziaria.

In relazione alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 le risposte fornite non sono del tutto idonee a consentire la verifica della stessa. In proposito, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, e segnatamente della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 33 del 2015), oltre che di questa Sezione (cfr. in proposito, deliberazioni n. 141/2016 e 142/2016).

In particolare, si illustrano, di seguito, i metodi di contabilizzazione più comunemente seguiti:

- 1) nel bilancio di previsione e a rendiconto le somme sono contabilizzate in modo analogo ad una anticipazione di cassa, mediante l'accertamento al titolo V delle entrate e l'impegno al Titolo III delle spese dell'intero importo ricevuto, nell'anno di ricorso all'anticipazione e il transito, nella contabilità dei successivi esercizi in conto "residui" (sul residuo pluriennale viene effettuata una progressiva cancellazione per una quota parte corrispondente all'ammortamento della parte capitale, mentre il pagamento degli interessi transita nella competenza al titolo I della spesa);

- 2) l'anticipazione è accertata al titolo V nel previsionale e nel rendiconto del primo anno in cui è ricevuta e viene sterilizzata nel risultato di amministrazione, mediante la costituzione di un fondo pluriennale non impegnabile, in grado di creare, a rendiconto, un vincolo sulle risorse aggiuntive createsi per effetto del mancato impegno al titolo III della spesa di un importo pari all'anticipazione ricevuta. Con questo metodo, si crea un effetto espansivo sia sul risultato di competenza, sia sul risultato di amministrazione, che va "sterilizzato" mediante la costituzione di un fondo vincolato nell'avanzo, tale da impedire che tali risorse possano essere utilizzate per finanziare nuove spese. Il fondo potrà essere liberato nei successivi esercizi, nella misura massima della quota capitale rimborsata nel singolo esercizio.

Andrebbe comunque dimostrato in modo documentato non soltanto che l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 sia stata sterilizzata sin dal primo anno di accertamento, ma anche che della passività si sia tenuto conto negli esercizi successivi. In particolare:

- nel caso in cui sia stato seguito il primo metodo va evidenziato, nelle tabelle sull'anzianità dei residui attivi, l'ammontare dei residui passivi pluriennali mediante i quali si è dato conto dell'emersione di una passività pari all'ammontare dell'anticipazione ricevuta, che va mantenuta anche nei successivi esercizi con la progressiva cancellazione per una quota parte corrispondente all'ammortamento della parte capitale (vedi punto 1);
- nel caso in cui sia stato seguito il secondo metodo, va dimostrato che l'ente ha costituito un vincolo nel risultato di amministrazione pari all'ammontare ricevuto; nel risultato di amministrazione dei successivi esercizi va mantenuto un vincolo nel risultato di amministrazione pari all'ammontare ricevuto cui va sottratta la quota capitale rimborsata nell'anno. (v. punto 2).

In ogni caso, nel passaggio alla nuova contabilità "armonizzata", si deve tenere conto delle "passività" derivanti dalle anticipazioni mediante la costituzione di un "Fondo anticipazione di liquidità art. 1 co. 13 d.l. 35/13", onde corrispondere al principio della competenza finanziaria potenziata che impedirebbe di mantenere in bilancio un residuo passivo "pluriennale". Va comunque dimostrato che il fondo vincolato corrisponde, nel suo ammontare, alle anticipazioni complessivamente ricevute cui va sottratta la quota capitale rimborsata nei precedenti anni e nell'anno di competenza, per cui l'ente e l'Organo di revisione sono invitati a indicare per ciascuna anticipazione le somme rimborsate a titolo di capitale.

Ciò posto, l'esame della tabella relativa al risultato di amministrazione 2013 e 2014 pone in evidenza che non è stato previsto alcun vincolo sul risultato di amministrazione per fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 (Fonte Siquel e Finanza Locale. Ministero dell'Interno).

In considerazione delle esigenze documentali sopra prospettate, **l'Organo di revisione è tenuto ad effettuare una specifica verifica** (sulla base dei dati e delle informazioni che l'ente è tenuto a fornirgli) **sull'entità dell'utilizzo delle entrate a destinazione specifica e delle anticipazioni di tesoreria (e sul reintegro delle somme utilizzate), sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, sugli effetti delle misure poste in essere dall'ente per fronteggiare la grave crisi di liquidità prospettata nella presente deliberazione, sui cui esiti dovrà rassegnare una documentata relazione a questa Sezione** (in particolare andranno inviati la delibera di riaccertamento straordinario dei residui, il parere reso al rendiconto 2014 e 2015 nonché ogni altro elemento ritenuto idoneo a comprovare le dichiarazioni rese in sede di deduzioni), **entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, in ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 e di cui all'art. 148 bis del TUEL.**

L'ente locale è chiamato ad adottare, ove necessario, idonee **misure correttive** in relazione alla contabilizzazione delle predette anticipazioni di liquidità: andrà dimostrata, in particolare, l'apposizione di idoneo vincolo, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella cit. deliberazione n. 33/2015, in sede di delibera di riaccertamento straordinario dei residui, nel risultato di amministrazione del 2015, in sede di bilancio di previsione 2015-2017 e 2016-2018.

4. SERVIZI CONTO TERZI

Relativamente alla gestione dei **servizi conto terzi**, in fase istruttoria e in sede di deferimento si evidenziava che non era chiara l'allocatione tra i servizi conto terzi di varie voci contenute nell'allegato 7 inviato in risposta alla nota istruttoria (ad esempio, anticipazione progetto civico nov. dic., rimborso somme dalla GO.RI per lavori di somma urgenza, rimborso somme anticipate, proventi condono edilizio).

Eguale, non era chiara la riconducibilità alla voce "altre servizi conto terzi" delle partite elencate nello specifico prospetto - contenuto nel questionario sul rendiconto 2014 - che si riporta di seguito:

Tipologie di spese	2013	2014
regolarizzazione da bollettini di cc postali	192.554,74	107.390,24
lavori in danno alla Gori Spa		2.000,00
compensazione Regione Campania		36.630,00
compensazione debiti/crediti Gori Spa		36.600,00
fatture alla GORI in attesa di regolarizzazione dare/avere	176.100,48	
sfasamenti temporali		32.523,55

In proposito, l'ente in sede di deduzioni, condividendo i rilievi, ha precisato che: *"(...) si condivide quanto osservato dalla Corte, tanto che tale comportamento adottato è stato notevolmente rettificato in rispetto alla conformità degli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/95 e nel rispetto dei codici SIOPE di cui al Decreto M.E.F. 100676/2011. Per maggiore informazione, si rappresenta la difficoltà riscontrata negli anni 2013 e 2014 di regolarizzare gli incassi da bollettini c/c postali Tarsu in riferimento alle cod line fornite sugli stessi da Poste Italiane. Con l'avvento della modalità di pagamento con modello F24 estesa anche alla Tari, tale difficoltà è venuta meno, in quanto gli accrediti avvengono direttamente sul conto di tesoreria. Inoltre, si è provveduto alla regolarizzazione della prima compensazione debiti/crediti con GO.R.I. spa, tra il rimborso delle rate mutui anni precedenti e le bollette dei consumi idrici dei beni comunali"*.

Nel prendere atto della prospettazione di misure correttive, questa Sezione ritiene nondimeno di evidenziare che l'allocatione delle spese tra quelle per servizi in conto terzi va effettuata in conformità agli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/96 e nel rispetto dei codici SIOPE di cui al Decreto M.E.F. 100676/2011. Ai sensi dell'art. 168, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle entrate e spese relative ai servizi per conto di terzi si possono fare rientrare tassativamente le fattispecie ivi previste, con responsabilità del servizio finanziario per la corretta imputazione. In proposito, si richiama il punto 25 del principio contabile n. 2, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, laddove si prevede che *"Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:*

- *le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;*
- *le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;*
- *i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;*
- *il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;*
- *i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;*
- *le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi"*.

Orbene, alla luce di quanto sopra riportato e considerata la tassatività dell'elenco suindicato, si evidenzia che gli importi allocati nella voce "Altre per servizi conto terzi" non possono riguardare attività della gestione tipica dell'ente e, quindi, non mirano a realizzare un fine istituzionale ed un interesse diretto dell'ente locale e della collettività amministrata. Tali voci di bilancio, contabilizzate in entrata e uscita, sono per definizione gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti e restano, in ogni caso, estranee all'amministrazione del patrimonio dell'ente.

Quanto indicato trova puntuale conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n.188/2014) e nei principi contabili approvati dal Ministero dell'Interno. Nel caso in cui dovesse verificarsi un'allocazione non corretta di entrate e spese tra i servizi per conto di terzi, risulterebbero violati i principi di attendibilità e veridicità di bilancio e sarebbero alterati gli indicatori che prendono a parametro le entrate e spese correnti per la verifica del patto di stabilità (l'art. 30, comma 31, della L. n. 183/2011, tra le forme di elusione delle regole del patto di stabilità, contempla proprio "... una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio ..."). Tale principio è stato ribadito con la succitata Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del MEF che ha precisato quanto segue: "... una comune modalità di elusione [del patto di stabilità] potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio - in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali (...)". Deve, peraltro, essere evidenziato che tra i servizi per conto terzi non possono essere collocate entrate e spese per funzioni delegate dalla Regione (cfr. art. 165, comma 12, del TUEL), né è consentita la "contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici". Inoltre, "non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore" (Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 - MEF - Ragioneria dello Stato).

In questa sede e per gli esercizi considerati rimane, pertanto, ferma la contestazione, non superata alla luce degli elementi giustificativi forniti dall'ente, circa l'erronea allocazione di alcune entrate e spese nei servizi in conto terzi, con riserva di verificare, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, l'osservanza della normativa in materia in sede di controllo sui successivi rendiconti, anche alla luce dei puntuali controlli che l'Organo di revisione è tenuto ad effettuare.

5.VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

In sede istruttoria, si rilevava che per il 2012 era stato violato il limite di cui all'art. 204 TUEL (8,630%). Risultava egualmente non rispettato il parametro per il 2013 (8,610%).

In proposito, si ritiene di precisare che, ai sensi dell'art. 204 del TUEL, il limite di indebitamento (importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei

contributi statali e regionali in conto interessi) è rispettato se non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'ente ha evidenziato, in sede di risposta alla nota istruttoria, che: *"Il dato risulta dovuto da interessi su mutui accesi in anni precedenti all'esercizio 2012. L'Ente, per l'esercizio 2012 ha rispettato il limite di indebitamento se tiene conto dei mutui che sono oggetto di rimborso da parte dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3. Infatti, nel calcolare la percentuale di indebitamento occorre non tener conto della quota interessi relativa ai mutui accesi per interventi che hanno riguardato sia la rete idrica che la rete fognaria. (...)"*.

Tuttavia, anche alla luce delle deduzioni in cui l'ente lamenta il fatto che il legislatore, nel prevedere la nascita degli ATO non ha previsto *"con netta chiarezza oltre al passaggio delle attività (proventi derivanti dai pagamenti degli utenti per i consumi idrici ed il relativo canone di depurazione) anche quello delle PASSIVITA' ATTRAVERSO L'ACCOLLO DEI MUTUI CONTRAITI DAI COMUNI PER LA RETE IDRICA E FOGNARIA, AL FINE DI ALLEGERIRE IL PESO DELL'INDEBITAMENTO"*, si richiama l'orientamento della Sezione delle Autonomie, reso in seguito a una questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte e richiamata da un parere cui si rinvia per brevità (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 54/2013, che richiama anche il parere n. 3 del 9 gennaio 2009 di questa Sezione regionale di controllo per la Campania). In particolare, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/2012, ha ribadito che *"la disposizione di cui all'art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000, che esclude i contributi statali e regionali dall'ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti d'indebitamento, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del servizio idrico e le A.T.O., anche se commisurati alle quote di ammortamento del debito contratto dall'ente per investimenti nel settore"*. Ai criteri di orientamento stabiliti con la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie si conformano le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Si prende nondimeno atto di quanto esposto dall'ente circa la non contrazione di nuovi mutui a decorrere dal 2010, che è la diretta conseguenza derivante dal mancato rispetto del parametro (l'ente locale non può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato). A partire dal 2014 il parametro risulterebbe, nondimeno, rispettato.

6.AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

In esito all'istruttoria, si conferma il mancato aggiornamento degli inventari relativi all'esercizio 2012 e 2013. Anche per il 2014, permane la criticità relativa al mancato aggiornamento degli

stessi, nonostante le incombenze legate al passaggio al nuovo sistema contabile. In particolare, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali risalirebbero al 1996.

Al riguardo, l'ente in sede di deduzioni ha rilevato che: *"Condividendo tutto quanto osservato dalla Corte in materia di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente, si rappresenta l'avvio di una procedura per affidare all'esterno, a società specializzate del settore, questo servizio, considerata la impossibilità di farvi fronte con personale interno all'ente, vista l'assenza di idonee professionalità.*

Considerata la notevole importanza che riveste l'inventario nel nuovo sistema di contabilità economico – patrimoniale, sarà cura dello scrivente informare questa Ecc.ma Corte dell'attuazione di tale provvedimento".

Ciò posto, si conferma, allo stato degli atti, l'irregolarità rilevata in istruttoria. Al riguardo, si rileva che la mancanza del documento di inventariazione aggiornato viola il comma 7 dell'art. 230 del decreto legislativo n. 267/2000, in base al quale *"Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari"*, nonché il punto 141 del principio contabile n. 3, edito dal Ministero dell'Interno – Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali – in base al quale *"Le scritture inventariali costituiscono la fonte descrittiva e contabile valutativa per la compilazione del conto del patrimonio. Ciascun valore incluso nel conto del patrimonio dovrà essere dimostrato ai fini informativi, di conciliazione e controllo da analitiche scritture descrittive ed estimative. L'inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell'esercizio conciliando, per le immobilizzazioni materiali, il dato fisico con quello contabile"*. È di tutta evidenza come, per ogni soggetto giuridico obbligato alla predisposizione delle scritture contabili, e, viepiù, per gli enti locali, il mancato aggiornamento infici, in modo determinante, la veridicità e la significatività della rappresentazione contabile. Infatti, tale documento costituisce il supporto indispensabile per la redazione del conto del patrimonio, in quanto esso rappresenta uno strumento operativo per la determinazione della consistenza dei beni appartenenti all'ente. Invero, l'inventario espone e descrive, valutandola, la realtà patrimoniale del Comune. Dunque, la corretta impostazione e la significatività del conto del patrimonio e delle sue risultanze presuppongono l'esistenza ed il continuo aggiornamento dell'inventario, operazioni, queste, che non solo rappresentano con completezza la realtà patrimoniale, ma espongono corrette valutazioni dei beni dell'ente.

7. ORGANISMI PARTECIPATI

In sede istruttoria, a proposito delle proprie partecipazioni e dell'eventuale accantonamento per eventuali passività potenziali, l'ente evidenziava: *"(...) partecipa in misura minima, in rapporto al numero di abitanti, alle società correttamente indicate nel prospetto 2.1 del questionario. Si precisa a tal fine:*

che nel dicembre 2012 è stata deliberata dal Consiglio Comunale la dismissione della quota di partecipazione alla società SE.T.A. S.p.a., ad oggi sottoposta a procedura fallimentare;

che l'Azienda Speciale "San Valentino Servizi" è un ente strumentale cui è affidata la gestione del servizio di igiene urbana e del verde pubblico. Dalla sua costituzione ad oggi la stessa azienda ha conseguito esclusivamente utili regolarmente riversati al Comune, al netto degli accantonamenti alle riserve e fondi statutarî;

che per la società CSTP Società per la Mobilità S.p.a. il Revisore ha erroneamente considerato la stessa quale consorzio. All'uopo, si invita il Revisore ad apportare le giuste modifiche al questionario. Si precisa che per la stessa società, nel gennaio del 2013 è stato riconosciuto, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, la ricapitalizzazione e la copertura della perdita d'esercizio conseguita.

Inoltre, per tutte le partecipazioni nell'anno 2012 non sono state accantonate somme per passività potenziali, non essendovi alcun obbligo di legge, obbligo che sorge nell'anno 2015, con riferimento ai risultati dell'esercizio 2014, come previsto dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 e dal Decreto Milleproroghe 2013".

Anche alla luce di quanto sopra prospettato, in sede di deferimento, si chiedeva all'ente di trasmettere la nota informativa, asseverata dall'Organo di revisione - contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate - per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, prevista dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, in base al quale "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Quanto alla sussistenza di perdite di alcuni organismi partecipati, non è chiaro, allo stato degli atti, se l'ente abbia messo in atto, oltre che la valutazione del ricorrere dei presupposti di legge per il ripiano delle perdite e/o della ricapitalizzazione, anche la verifica delle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità cui deve rispondere la gestione degli organismi partecipati, al fine di evitare che tali partecipazioni possano costituire un rischio per il permanere degli equilibri di bilancio. Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza evidenziata dall'ente relativamente alla "ricapitalizzazione" della società CSTP Società per la Mobilità Spa, per la quale vi sarebbe stato il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera c) del TUEL. Non è, peraltro, chiaro (non essendo stati forniti chiarimenti in sede di deduzioni) se l'ente abbia fatto ricorso all'art. 194 del TUEL anche per il ripiano delle perdite, circostanza quest'ultima che è esclusa dalla disposizione del TUEL e da unanime orientamento della Corte dei conti (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, delibera n. 2/2005; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 15/par/2008; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, parere n. 31/2010).

Va, inoltre, richiamata l'osservanza del principio del buon andamento (art. 97 Cost.) cui soggiace l'azione amministrativa, anche qualora sia svolta mediante organismi partecipati. Il pareggio di bilancio costituisce, in tale ottica e anche alla luce dei più recenti interventi legislativi, l'obiettivo cui deve tendere la gestione di siffatti organismi, ivi compresi i consorzi (artt. 31 e 114, comma 4, del TUEL). In pratica, per quel che concerne i rapporti e le modalità di finanziamento a cura dell'ente locale in favore dell'organismo partecipato e in proporzione alla propria quota di partecipazione, l'ente locale stesso deve fare precedere l'opzione del ripiano di eventuali perdite da un'approfondita analisi delle cause generative delle medesime, prestando specifica attenzione al prioritario obiettivo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La mera copertura di reiterate perdite, senza l'adozione di misure volte al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che al controllo di resa del servizio pubblico locale, non si conformerebbe, infatti, ai criteri di sana gestione finanziaria degli organismi partecipati e degli enti locali di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, va evidenziato che non sono chiare, allo stato degli atti, le misure programmate dall'ente per far fronte ad ulteriori passività potenziali derivanti dalla gestione degli organismi partecipati, così come non risulta che siano state adottate misure idonee a garantire i principi sopra richiamati: al di là dei precisi obblighi imposti dal legislatore, la presenza di eventuali passività potenziali di cui l'ente sia a conoscenza può condurre alla previsione di adeguati accantonamenti o comunque deve essere oggetto di adeguata informativa (Principio n. 3, punto 65, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali: *"L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione"*). Anche alla luce delle deduzioni, permangono le irregolarità contestate in istruttoria e, in particolare, la violazione dell'art. 6, comma 4, del cit. d.l. 95/2012 laddove prevedeva che *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

I prospetti inviati dall'ente in sede di deduzioni sono sottoscritti esclusivamente dal responsabile del servizio finanziario e non è chiaro, allo stato degli atti, se siano stati o meno allegati ai rispettivi rendiconti. Da uno dei prospetti (al 31/12/2013), peraltro, risulterebbe in corso un contenzioso con la SETA spa (sottoposta a procedura fallimentare): rispetto a tale situazione non sono stati forniti aggiornamenti e non sembra che siano stati previsti accantonamenti o ulteriori misure prudenziali.

Va, in proposito, evidenziato che la "ratio" della norma sulla nota informativa dei crediti e debiti reciproci va, tra l'altro, rinvenuta nella necessità di monitorare costantemente debiti-crediti

reciproci al fine di evitare le sopravvenienze passive, vieppiù probabili qualora, come nel caso di San Valentino Torio, sono presenti partecipazioni in organismi sottoposti a procedura di fallimento e/o in organismi che presentano perdite di esercizio o qualora vi sia una contestazione circa l'entità dei debiti e crediti reciproci. Rileva, peraltro, anche la previsione di cui all'art. 147 *quinquies*, comma 3, del TUEL, secondo cui, "Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Ciò posto, nel riservarsi di effettuare uno specifico approfondimento sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (anche in sede di esame sulla relazione dell'attuazione del piano), **si invita l'Organo di revisione ad effettuare una specifica verifica (sulla base dei dati e delle informazioni che l'ente è tenuto a fornirgli) sui crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate e a trasmettere, in esito alla verifica, idonea informativa a questa Sezione regionale di controllo entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione. Va, in particolare, chiarito se, in allegato ai rendiconti, sia presente la predetta nota informativa sui debiti-crediti reciproci asseverata dai rispettivi organi di revisione.**

L'ente locale è chiamato, inoltre, ad adottare idonee misure correttive al fine di verificare la situazione dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati e a prevedere idonei accantonamenti, ove si rendessero necessari in esito alla predetta verifica.

8. MISURE CORRETTIVE

In sede di deduzioni, il Sindaco e il responsabile del servizio finanziario hanno prospettato le seguenti misure da intraprendere nel corso del 2016:

"Per meglio far fronte alle criticità sopra evidenziate, nel corso del 2016 saranno avviate le procedure che seguono:

- *una procedura di gara al fine di esternalizzare la gestione delle entrate tributarie dell'Ente, sia ordinaria che coattiva;*
- *la risoluzione del rapporto con l'attuale concessionario per la riscossione Gruppo Equitalia Spa, più volte diffidato;*
- *un censimento di tutti gli immobili e nuclei familiari presenti sul territorio comunale, di concerto con l'Ufficio Anagrafe e Settore Tecnico;*
- *avvio di un'attività di accertamento dell'evasione e dell'elusione, poiché, l'ultima è risalente al 2007.*

Infine, si evidenzia l'incertezza normativa che ha interessato la sopravvivenza o meno di Equitalia S.p.a., che ha rallentato ancor di più l'azione di recupero coattivo.

Pertanto, proseguendo il percorso attivato nel corso del 2013 di razionalizzazione della spesa corrente, di monitoraggio costante da parte di tutti i Responsabili delle entrate ordinarie

dell'Ente, di scrupolosa attenzione nella effettuazione delle determinazioni di impegno spesa alla effettiva disponibilità di cassa, visto l'introduzione a partire dal 2016 del sistema armonizzato, dove la disponibilità di cassa diventa fondamentale per la sopravvivenza degli Enti, il Comune si impegna, quale obiettivo di mandato riportato anche all'interno del (DUP) Documento unico di Programmazione, ad azzerare l'anticipazione di tesoreria, in modo da migliorare anche il parametro di deficitarietà ad esso collegato, ripristinando una disponibilità di cassa indispensabile per la sopravvivenza dell'Ente".

In esito alla predetta prospettazione e delle deduzioni, l'ente ha chiesto "l'archiviazione della proposta di deferimento all'esame collegiale".

In proposito, va ribadito che (come rilevato in premessa) gli esiti del presente controllo - in considerazione del ruolo intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - devono essere oggetto dell'esame collegiale della Sezione, ove persistano (allo stato degli atti) le criticità emerse in istruttoria. Delle risultanze di tale esame deve darsi conto, come emerge dal combinato disposto delle norme vigenti, in una specifica pronuncia dei cui contenuti - "stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" - deve essere informato il Consiglio comunale.

Quanto alle misure correttive prospettate in sede di deduzioni e a quelle richieste nella presente pronuncia, come rilevato in premessa, le stesse "devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico".

In definitiva, le suesposte considerazioni conducono alla conclusione che le deduzioni fornite non sono state del tutto idonee a porre in discussione la fondatezza dei rilievi mossi in ordine alle criticità gestionali oggetto del presente esame che, costituiscono, nel loro complesso, indici sintomatici di grave irregolarità contabile e finanziaria.

Deve, peraltro, richiamarsi l'attenzione dell'ente sull'esigenza del rispetto del principio di legalità e dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione, alla cui osservanza sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e servizi, i quali, fra l'altro, rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli atti di programmazione afferenti al sistema di bilancio.

Alla luce delle risultanze istruttorie ed evidenziandosi la necessità, per quanto rilevato in motivazione, dell'attuazione, da parte dell'ente, delle misure evidenziate nella presente deliberazione, si è ritenuto, pur ricorrendo indizi precisi e concordanti sulla gravità della

situazione economico-finanziaria riferita agli esercizi 2012-2014, per come emergente in atti, di non dare luogo all'immediata applicazione dell'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL. Ciò in quanto, in ragione dell'osservanza del principio di efficienza del controllo intestato a questa Sezione regionale di controllo, si è ritenuto di riservarsi di verificare la più recente evoluzione della situazione economico-finanziaria, in sede di controllo sui successivi rendiconti, anche alla luce degli eventuali miglioramenti della gestione conseguiti mediante le misure correttive che l'ente è comunque tenuto ad adottare in esito alla presente pronuncia, nonché all'esito delle verifiche specificamente richieste all'Organo di revisione, entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione.

Pertanto, l'Organo di revisione è chiamato a una costante vigilanza secondo i principi richiamati in motivazione, con obbligo di trasmettere, entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, il parere reso con riferimento ai rendiconti 2014 e 2015, oltre che una documentata relazione circa la composizione dei risultati di amministrazione degli esercizi 2014 e 2015 (con il dettaglio di fondi vincolati e liberi), nonché sulle misure adottate dall'ente per addivenire al superamento delle irregolarità e dei rilievi evidenziati nell'ambito della presente pronuncia, con particolare attenzione alle attività di riaccertamento dei residui (ivi compresa l'attività di riaccertamento straordinario imposta dal passaggio al nuovo sistema contabile), alle attività di accertamento e riscossione delle entrate, alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013, al ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo di entrate a destinazione specifica, agli effetti delle misure adottate per fare fronte alla grave crisi di liquidità, alla verifica di debiti e crediti reciproci tra ente e organismi partecipati, come evidenziato in motivazione.

Il medesimo Organo di revisione è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente l'eventuale peggioramento degli equilibri dell'ente.

L'ente locale è tenuto ad adottare le misure correttive concernenti le irregolarità evidenziate, e a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.

Il responsabile del servizio finanziario è tenuto agli obblighi di cui all'art. 153, comma 6, del TUEL.

Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare al Consiglio comunale, all'amministrazione e all'Organo di revisione le irregolarità contabili e finanziarie sopra rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita, nei termini e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 *bis* del TUEL,

accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 *bis*, comma 1 e 2, del TUEL, la sussistenza delle gravi irregolarità contabili e finanziarie illustrate in motivazione;

richiama il Comune di San Valentino Torio (SA) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione;

segnala al Consiglio Comunale del Comune di San Valentino Torio (SA) le irregolarità rilevate;

invita l'amministrazione comunale di San Valentino Torio (SA) ad adottare, con tempestività, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità onde evitare l'aggravarsi della situazione riscontrata e a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo;

invita l'amministrazione comunale di San Valentino Torio (SA) e, in particolare, il Segretario generale a dare comunicazione dell'avvenuto esame della presente deliberazione da parte del Consiglio comunale e a inviare a questa Sezione regionale di controllo la documentazione attinente alla relativa seduta consiliare;

sollecita l'Organo di revisione a un'attenta vigilanza e a relazionare a questa Sezione regionale di controllo, entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, secondo le indicazioni di cui in motivazione;

dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Segretario generale, al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Valentino Torio (SA), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; all'Organo di revisione dell'ente;

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 giugno 2016.

Il relatore
Innocenza Zaffina

Il Presidente
Ciro Valentino

Depositata in segreteria il 20 giugno 2016.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Mauro Grimaldi